SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 524.

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 531 del 1992;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è sostituito dal seguente:

«Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.».

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'art. 2, comma 1:

1) alla lettera *a)* la parola: «lattine» è sostituita dalla seguente: «lattime»;

2) alla lettera *p)* la parola: «determinazione» è sostituita dalla seguente: «detenzione»;

3) alla lettera *s)* la parola: «pelatura» è sostituita dalla seguente: «spellatura»;

b) nell'art. 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da *c)* a *g)*.»;

c) nell'art. 6 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità.»;

d) nell'art. 6, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.»;

e) nell'art. 7 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.»;

f) nell'art. 7 il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità.»;

g) nell'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*12-bis.* Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato.»;

h) nell'art. 9, comma 5:

1) le parole: «nei mercati all'ingrosso, negli impianti collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi»;

2) sono soppresse le parole: «e negli stabilimenti riconosciuti»;

i) nell'art. 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.»;

l) nell'art. 12 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, *n.* 93.».

3. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI

I. *Condizioni generali di igiene applicabili ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca.*

1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca non devono contenere oggetti o prodotti che potrebbero trasmettere alle derrate proprietà nocive o caratteristiche anomali. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con facilità e in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti della pesca.

2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere perfettamente puliti e, in particolare, non devono poter essere insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina.

3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni ed essere sottratti, il primo possibile, all'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di lavaggio l'acqua utilizzata deve essere dell'acqua dolce che rispetta i parametri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o dell'acqua di mare pulita in modo da non nuocere alla qualità o alla salubrità dei prodotti.

4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneggiati. L'utilizzazione di strumenti pungenti è tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o per quelli che comportano un rischio di ferimento per il manipolatore, purché le carni dei prodotti in questione non siano danneggiate.

5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tuttavia, per le navi da pesca in cui la refrigerazione non è realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere conservati a bordo per più di otto ore.

6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest'ultimo deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell'utilizzazione il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione.

7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto con i prodotti della pesca deve essere effettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o acqua di mare pulita.

8. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio o congelati.

9. Le attrezzature utilizzate per l'eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in contatto con i prodotti della pesca sono fabbricati o rivestiti con un materiale impermeabile, imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfettamente puliti.

10. Il personale addetto alle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca è tenuto a mantenere un'adeguata pulizia della persona e degli indumenti.

II. *Condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca.*

1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dal presente decreto. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati.

2. Il rivestimento interno delle stive e delle cisterne è stagno, facile da pulire e da disinfettare. Esso è costituito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute umana.

3. Le stive sono sistemate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca.

4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimento in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Al momento dell'utilizzazione devono trovarsi in perfette condizioni di pulizia.

5. I ponti di lavoro, l'attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizzazione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario si procederà a una disinfezione o all'eliminazione di insetti roditori.

6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa misura tossica sono depositati in locali o armadi chiusi a chiave e sono utilizzati in modo da non presentare alcun rischio di contaminazione per i prodotti della pesca.

7. Quando i prodotti della pesca vengono congelati a bordo, l'operazione deve essere realizzata nel rispetto delle condizioni stabilite al capitolo IV, rubrica II, punti 1 e 3.

Nel caso di congelazione in salamoia, quest'ultima non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.

8. Le navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata con ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW) devono rispettare le disposizioni seguenti:

a) le cisterne devono disporre di installazioni adeguate per poter essere riempite di acqua di mare e per il relativo scarico, nonché di un sistema che assicuri al loro interno una temperatura omogenea;

b) le cisterne debbono disporre di un apparecchio per la registrazione automatica della temperatura, la cui sonda è posta nella parte di cisterna in cui la temperatura è più elevata;

c) il funzionamento del sistema di cisterne o di contenitore deve assicurare un grado di refrigerazione che possa far raggiungere i 3 °C alla massa di pesci e acqua di mare al più tardi sei ore dopo il carico e 0 °C al più tardi dopo sedici ore;

d) le cisterne, i sistemi di circolazione ed i contenitori debbono essere completamente svuotati e puliti a fondo dopo ogni sbarco con acqua potabile o acqua di mare pulita; per il loro riempimento deve essere utilizzata dell'acqua di mare pulita;

e) i grafici delle registrazioni delle temperature delle cisterne debbono recare, in modo chiaro, l'indicazione della data e del numero della cisterna. Tali registrazioni debbono essere tenute costantemente a disposizione dell'autorità preposta al controllo.

9. Ai fini del controllo l'autorità competente tiene un elenco aggiornato dei pescherecci attrezzati conformemente ai punti 7 o 8, escludendo tuttavia i pescherecci che dispongono di contenitori amovibili e che non esercitano regolarmente le operazioni di conservazione del pesce in acqua di mare refrigerata.

10. Gli armatori o i loro rappresentanti debbono adottare tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti della pesca vengano lavorati e manipolati da persone che potrebbero contaminarli, sino a quando non sarà dimostrato che tali persone sono atte a svolgere senza rischio tali operazioni. La sorveglianza medica di queste persone è disciplinata dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro interessato.

III. *Requisiti in materia di costruzione e di attrezzature delle navi officina.*

1. Le navi officina devono disporre almeno:

a) di una zona di raccolta riservata all'imbarco dei prodotti della pesca, progettata e suddivisa in reparti di dimensioni sufficienti, in modo da poter separare una serie di carichi. La zona di raccolta ed i suoi elementi smontabili devono essere facili da pulire. Essa deve essere progettata in modo da proteggere i prodotti dall'azione del sole o delle intemperie nonché da qualunque fonte di insudiciamento o di contaminazione;

b) di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti di lavoro conforme alle norme d'igiene;

c) di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare le preparazioni e trasformazioni dei prodotti della pesca in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti;

d) di reparti destinati alla conservazione dei prodotti finiti di dimensioni sufficienti, progettati in modo da poter essere facilmente puliti. Se a bordo funziona un'unità di trattamento dei rifiuti, una stiva separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali sottoprodotti;

e) di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di confezionamento, separato dai locali adibiti alla preparazione ed alla trasformazione dei prodotti;

f) di attrezzature speciali per evacuare direttamente in mare o, se le circostanze lo richiedono, in un recipiente a tenuta stagna riservato a tal fine, i rifiuti e prodotti della pesca non idonei al consumo umano. Se tali rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere disinfettati, devono essere previsti locali separati adibiti a tal fine;

g) di un impianto che consenta l'approvvigionamento di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano o di acqua di mare pulita sotto pressione. La bocca di pompaggio dell'acqua di mare deve essere situata in modo che la qualità dell'acqua pompata non possa essere alterata dal rigetto in mare delle acque reflue, dei rifiuti e dell'acqua di raffreddamento dei motori;

h) di un adeguato numero di spogliatoi, lavabi e latrine, queste ultime senza accesso diretto ai locali in cui sono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia nonché di asciugamani, che soddisfino le esigenze in materia di igiene; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano.

2. Nei reparti in cui si procede alla preparazione e alla trasformazione o congelazione/surgelazione dei prodotti della pesca sono necessari:

a) un pavimento che sia nel contempo antisdrucciolevole e facile da pulire e da disinfettare, dotato di dispositivi che agevolino l'evacuazione delle acque. Le strutture e gli apparecchi fissati al suolo devono essere muniti di ombrinali di dimensioni sufficienti ad impedire che vengano ostruiti con residui di pesce e ad agevolare lo scolo delle acque;

b) pareti e soffitto facili da pulire, in particolare per quanto riguarda le tubature e i canali o condotti elettrici che li attraversano;

c) circuiti idraulici disposti o protetti in modo da evitare che un'eventuale fuga d'olio contamini i prodotti della pesca;

d) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

e) un'illuminazione sufficiente;

f) dispositivi per la pulizia e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

g) dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani i cui rubinetti non devono essere azionati a mano, forniti di asciugamani da usarsi una sola volta.

3. I dispositivi e gli utensili di lavoro come ad esempio tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, macchine per l'eviscerazione, la sfilettatura, ecc. devono essere realizzati in materiali resistenti alla corrosione dell'acqua di mare, facili da pulire e da disinfettare ed essere in buono stato di manutenzione.

4. Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre:

a) di istallazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto;

b) di istallazioni con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca nelle stive di magazzinaggio ad una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto. Le stive di magazzinaggio devono essere munite di un termografo facilmente leggibile.

IV. *Norme igieniche per la manipolazione e la conservazione dei prodotti della pesca a bordo.*

1. A bordo della nave officina deve esservi una persona qualificata, responsabile dell'applicazione delle buone pratiche di fabbricazione dei prodotti della pesca. Essa deve essere investita dell'autorità necessaria a far rispettare le disposizioni stabilite dal presente decreto. Inoltre, tiene a disposizione degli agenti addetti al controllo il programma d'ispezione e di verifica dei punti critici applicato a bordo, un registro nel quale sono annotate le sue osservazioni nonché le registrazioni termiche eventualmente richieste.

2. Le norme igieniche generali applicabili ai locali e alle attrezzature sono quelle stabilite al capitolo III, punto II, parte A, del presente allegato.

3. Le norme igieniche generali applicabili al personale sono quelle stabilite al capitolo III, punto II, parte B, del presente allegato.

4. Le operazioni di decapitazione, eviscerazione e sfilettatura devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti 1.2, 1.3 e 1.4 del presente allegato.

5. Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti III, IV e V del presente allegato.

6. Il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti della pesca a bordo devono essere realizzati in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo VI del presente allegato.

7. La conservazione dei prodotti della pesca a bordo deve essere effettuata in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo VIII, punti 1 e 2, del presente allegato.

CAPITOLO II

NORME APPLICABILI DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SBARCO

1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione e di pulizia.

2. Occorre evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sbarco; si deve, in particolare, provvedere a che:

— lo scarico e lo sbarco siano effettuati rapidamente;

— i prodotti della pesca siano posti immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto il ghiaccio nei mezzi di trasporto, nei locali di magazzinaggio o di vendita o in uno stabilimento;

— non vengano utilizzate attrezzature ne si ricorra a manipolazioni che possano deteriorare le parti commestibili dei prodotti della pesca.

3. Le parti di impianti collettivi per le aste e di mercati all'ingrosso in cui i prodotti della pesca vengono esposti per la vendita devono:

a) essere coperte e avere pareti facili da pulire;

b) avere un pavimento in materiale impermeabile, facile da lavare e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e avere un dispositivo per l'evacuazione igienica delle acque reflue;

c) essere provviste di installazioni sanitarie con un numero sufficiente di lavabi e latrine a sciacquone. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta;

d) essere sufficientemente illuminate per agevolare l'esame dei prodotti della pesca di cui al capitolo V;

e) non essere utilizzate ad altri fini durante l'esposizione o il deposito dei prodotti della pesca; non devono circolarvi veicoli emittenti gas di scarico che possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della pesca, né accedervi animali indesiderabili;

f) essere regolarmente pulite, almeno dopo ogni vendita; ogniqualvolta vengono utilizzate, le casse devono essere pulite e sciacquate all'interno ed all'esterno con acqua potabile o con acqua di mare pulita; se necessario, occorre procedere ad una disinfezione;

g) essere provviste di cartelli ben visibili con divieto di fumare, sputare, bere e mangiare;

h) poter essere chiuse e mantenute chiuse qualora l'autorità competente lo ritenga necessario;

i) disporre di un impianto di approvvigionamento d'acqua che soddisfi le condizioni del capitolo III, punto I.7 del presente allegato;

j) disporre di speciali contenitori a tenuta stagna, in materiale resistente alla corrosione, per collocarvi i prodotti della pesca non destinati al consumo umano;

k) qualora non dispongano di propri locali in loco o nelle immediate vicinanze, disporre, in funzione dei quantitativi esposti per la vendita, di un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso dell'autorità competente, e del materiale necessario all'esercizio dei controlli.

4. Una volta sbarcati o eventualmente dopo la prima vendita, i prodotti della pesca devono essere immediatamente inoltrati al luogo di destinazione, nelle condizioni stabilite dal capitolo VIII del presente allegato.

5. Tuttavia, se non sono soddisfatte le condizioni fissate al punto 4, i mercati in cui i prodotti della pesca sono eventualmente depositati, prima di essere esposti per la vendita o dopo la vendita e in attesa di essere inoltrati al luogo di destinazione, devono disporre di depositi isotermici di capacità sufficiente, conformi ai requisiti di cui al capitolo III, punto I.3 del presente allegato. In questo caso, i prodotti della pesca devono essere conservati ad una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

6. Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II — eccettuato il punto B.1.*a)* del presente allegato — si applicano *mutatis mutandis* ai mercati in cui i prodotti della pesca sono esposti per la vendita o depositati.

7. I mercati all'ingrosso in cui sono esposti alla vendita o depositati i prodotti della pesca sono soggetti alle stesse disposizioni previste nel presente capitolo, ai punti 3 e 5 e alle disposizioni del capitolo III, punti I.4, I.10 e I.11 del presente allegato.

Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II, del presente allegato si applicano *mutatis mutandis* ai mercati all'ingrosso.

CAPITOLO III

REQUISITI GENERALI DEGLI STABILIMENTI A TERRA

I. REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI LOCALI E ATTREZZATURE.

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e da separare nettamente il settore pulito da quello insudiciato;

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti considerati:

a) un pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque o munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani; nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di asciugamani da usare una sola volta;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3) nei depositi isotermici in cui sono conservati prodotti della pesca.

— quanto disposto al punto 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*;

— se del caso, un impianto frigorifero sufficientemente potente da garantire il mantenimento dei prodotti nelle condizioni termiche previste dal presente decreto;

4) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);

5) dispositivi e utensili di lavoro (ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori e coltelli) in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

6) contenitori speciali a perfetta tenuta, in materiale resistente alla corrosione, per collocarvi i prodotti non destinati al consumo umano e un locale adibito al deposito di questi contenitori, qualora essi non siano scaricati almeno alla fine di ogni giorno di lavoro;

7) un impianto che fornisca acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o, se del caso, acqua di mare pulita o depurata mediante un sistema appropriato, sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato un impianto di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raffreddamento di impianti frigoriferi a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione dei prodotti. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere ben distinte da quelle utilizzate per l'acqua potabile o per l'acqua di mare pulita;

8) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme vigenti;

9) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i rubinetti dei lavabi non devono essere azionati a mano;

10) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente;

11) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente;

12) negli stabilimenti in cui sono tenuti animali vivi, ad esempio crostacei e pesci, un impianto che garantisca le migliori condizioni di sopravvivenza, alimentato con acqua di qualità tale da non trasmettere agli animali sostanze od organismi nocivi.

II. NORME IGIENICHE GENERALI.

A. *Norme igieniche generali per locali e attrezzature.*

1. I pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi, nonché le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione dei prodotti della pesca devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni dei prodotti.

2. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti.

3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti della pesca. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione — simultanea o in momenti diversi — di altri prodotti alimentari, previa autorizzazione dell'autorità competente.

4. L'uso di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di acqua di mare pulita è d'obbligo in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raffreddamento di impianti a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione dei prodotti.

5. I detersivi, i disinfettanti e sostanze simili devono essere autorizzati dall'autorità competente e utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature e sui prodotti.

B. *Norme igieniche generali per il personale.*

1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:

a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipolazione di prodotti della pesca soggetti a contaminazione;

b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti della pesca deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro; le ferite alle mani devono essere coperte da una medicazione stagna;

c) è vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti della pesca.

2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la lavorazione e la manipolazione dei prodotti della pesca alle persone che potrebbero contaminarli fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività.

All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione dei prodotti della pesca sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione o, per i Paesi terzi, dalle garanzie particolari che saranno stabilite secondo la procedura comunitaria.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA NEGLI STABILIMENTI A TERRA

I. DISPOSIZIONI PER I PRODOTTI FRESCHI.

1. Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere arrivati nello stabilimento, i prodotti refrigerati non confezionati devono essere conservati o esposti sotto il ghiaccio nel deposito isotermico dello stabilimento. Va reimmesso ghiaccio ogni qualvolta sia necessario; il ghiaccio utilizzato, con o senza sale, deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita e immagazzinato in condizioni igieniche in contenitori appositi, che vengono conservati puliti e in buono stato di manutenzione. I prodotti freschi preconfezionati devono essere refrigerati per mezzo del ghiaccio o mediante raffreddamento meccanico che permetta di ottenere condizioni di temperatura analoghe.

2. Le operazioni come la decapitazione e l'eviscerazione, qualora non siano state effettuate a bordo, devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti. I prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua potabile o con acqua di mare pulita subito dopo tali operazioni.

3. Le operazioni come la sfilettatura e l'affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o l'insudiciamento dei filetti e delle trance ed eseguite in un luogo diverso da quello in cui hanno luogo la decapitazione e l'eviscerazione. I filetti e le trance non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione; se devono essere venduti freschi, i filetti e le trance devono essere refrigerati al più presto una volta preparati.

4. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica sono separate e tenute distanti dai prodotti destinati al consumo umano.

5. I contenitori utilizzati per la distribuzione o la conservazione di prodotti della pesca freschi devono essere costruiti in modo da garantire la protezione dei prodotti dalla contaminazione e la loro conservazione in condizioni igieniche soddisfacenti e, in particolare, da agevolare l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.

6. In mancanza di dispositivi speciali per la loro evacuazione continua, i rifiuti devono essere posti in recipienti a perfetta tenuta muniti di coperchio e facili da pulire e da disinfettare. I rifiuti non devono accumularsi nei locali di lavoro. Essi devono essere rimossi e trasportati continuamente oppure ogni volta che i contenitori sono pieni e almeno al termine di ogni giornata di lavoro nei contenitori o nel locale separato di cui al capitolo III, punto I.6 del presente allegato. I recipienti, i contenitori e/o il locale riservati ai rifiuti devono essere accuratamente puliti e, se del caso, disinfettati dopo ogni utilizzazione. I rifiuti depositati non devono costituire una fonte di contaminazione per lo stabilimento o di disturbo per la zona circostante.

II. DISPOSIZIONI PER I PRODOTTI CONGELATI.

1. Gli impianti devono avere almeno:

a) istallazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura ai livelli fissati nel presente decreto;

b) istallazioni con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti nei locali di magazzinaggio ad una temperatura non superiore a quelle previste dal presente decreto, qualunque sia la temperatura esterna.

Tuttavia, tenendo conto delle necessità tecniche legate al metodo di congelazione e di manutenzione di questi prodotti, per i pesci interi congelati in salamoia e destinati alla fabbricazione di conserve, temperature più elevate di quelle previste dal presente decreto, comunque non superiori a - 9 °C, possono essere tollerate

2. I prodotti freschi da congelare o surgelare devono soddisfare i requisiti previsti nel punto 1 del presente capitolo

3 I locali di magazzinaggio devono essere muniti di un termografo facilmente leggibile L'elemento sensibile del termometro deve essere posto nella zona in cui la temperatura è la più elevata

I grafici delle registrazioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo almeno per la durata di conservazione del prodotto

III. DISPOSIZIONI PER I PRODOTTI DECONGELATI

Gli stabilimenti che procedono alla decongelazione devono rispettare le condizioni seguenti

1) i prodotti della pesca devono essere decongelati nel rispetto di condizioni igieniche appropriate Occorre evitare possibilità di contaminazione e provvedere ad un'efficace evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio

Durante la decongelazione, la temperatura dei prodotti non deve aumentare in misura eccessiva,

2) una volta decongelati, i prodotti devono essere manipolati rispettando le condizioni stabilite dal presente decreto; qualora vengano sottoposti ad operazioni di preparazione o di trasformazione, queste devono essere eseguite al più presto. Se sono immessi direttamente sul mercato, deve figurare sull'imballaggio un'indicazione chiaramente visibile concernente lo stato decongelato del pesce, in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 109

IV DISPOSIZIONI PER I PRODOTTI TRASFORMATI

1. I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti I o II del presente capitolo.

2. Gli eventuali trattamenti praticati, destinati a inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni o che costituiscono un elemento importante per garantire la conservazione del prodotto, devono essere scientificamente riconosciuti; se il trattamento viene praticato su prodotti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 530, che non abbiano formato oggetto di una stabulazione o di una purificazione, esso deve essere approvato secondo la procedura comunitaria entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di uno Stato membro

Il responsabile dello stabilimento deve tenere un registro con i trattamenti praticati. Occorre, in funzione del tipo di trattamento applicato, registrare e controllare i tempi e la temperatura dei trattamenti termici, il tenore di sale, il pH, il tenore di acqua. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per un periodo almeno uguale a quello di conservazione del prodotto.

3. I prodotti la cui conservazione è garantita soltanto per un periodo limitato successivo ad un trattamento quale la salagione, l'affumicamento, l'essiccazione o la marinatura devono recare, sull'imballaggio, una scritta chiaramente visibile nella quale devono figurare le condizioni di magazzinaggio, in conformità del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Devono essere inoltre rispettate le disposizioni seguenti

4 *Conserve*

Nel caso della fabbricazione di prodotti della pesca sottoposti a sterilizzazione in recipienti ermeticamente chiusi, occorre badare a che:

a) l'acqua utilizzata per la preparazione delle conserve sia potabile;

b) il trattamento termico sia conforme ad un corretto procedimento definito in base a criteri importanti quali il tempo di riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la dimensione del recipiente, ecc., di cui va tenuta debita registrazione. Il trattamento deve essere in grado di distruggere o rendere inattivi gli organismi patogeni nonché le spore dei microrganismi patogeni. L'impianto di riscaldamento deve essere dotato di dispositivi di controllo per verificare che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento termico adeguato A seguito del trattamento termico, i recipienti devono essere raffreddati con acqua potabile, salvo la presenza di eventuali additivi chimici utilizzati secondo buona tecnica industriale per contrastare la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori;

c) il fabbricante esegua controlli supplementari per sondaggio per accertarsi che i prodotti trasformati abbiano subito un trattamento termico idoneo mediante.

— prove d'incubazione· l'incubazione dura sette giorni a 37 °C o 10 giorni a 35 °C o qualsiasi altra combinazione equivalente;

- l'esame microbiologico del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in un altro laboratorio riconosciuto;

d) dalla produzione giornaliera vengano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'efficacia dell'aggraffatura. Devono essere previste a tale scopo attrezzature idonee per l'esame di sezioni perpendicolari delle aggraffature dei recipienti chiusi;

e) vengano eseguiti controlli per accertare che i recipienti non siano danneggiati;

f) su tutti i recipienti sottoposti ad un trattamento termico in circostanze praticamente identiche venga apposto un contrassegno per identificare il lotto, conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5 *Affumicamento*

Le operazioni di affumicatura devono essere realizzate in un locale separato o in un luogo particolare munito se necessario di un sistema di ventilazione atto ad evitare che i fumi e il calore della combustione si propaghino negli altri locali e luoghi in cui vengono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca.

a) I materiali utilizzati per la produzione di fumo per l'affumicamento del pesce devono essere immagazzinati in un luogo discosto dal reparto di fumigazione e utilizzati in modo da non contaminare i prodotti

b) I materiali utilizzati per la produzione di fumo mediante combustione di legno dipinto, verniciato, incollato o trattato con conservanti devono essere vietati.

c) Una volta affumicati, i prodotti, prima di essere confezionati, devono essere rapidamente raffreddati alla temperatura richiesta per la loro conservazione.

6. *Salagione*

a) Le operazioni di salagione devono essere eseguite in luoghi diversi e sufficientemente discosti da quelli in cui si eseguono le altre operazioni.

b) Il sale utilizzato per la preparazione dei prodotti della pesca deve essere pulito e conservato in modo da evitare possibili contaminazioni. Non deve essere riutilizzato.

c) I recipienti di salatura devono essere costruiti in modo da proteggere i prodotti della pesca dalla contaminazione durante l'intero processo di salagione.

d) I recipienti e i reparti di salatura devono essere puliti prima di tale operazione.

7. *Prodotti di crostacei e molluschi cotti.*

La cottura di crostacei e di molluschi deve essere effettuata come segue:

a) dopo ogni operazione di cottura si procede al raffreddamento rapido dei prodotti, utilizzando a tale scopo acqua potabile o acqua di mare pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in fusione;

b) la sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani e tutti i piani di lavoro devono essere puliti con cura; nel caso invece di operazioni meccaniche, le macchine devono essere pulite a intervalli frequenti e disinfettate dopo ogni giorno di lavoro.

Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere immediatamente congelati o refrigerati ad una temperatura che impedisca lo sviluppo di agenti patogeni e conservati in locali appositi;

c) il fabbricante deve effettuare regolarmente controlli microbiologici della sua produzione, rispettando le norme che saranno stabilite conformemente al capitolo V, punto 4, del presente allegato.

8. *Polpa di pesce.*

La polpa di pesce ottenuta mediante separazione meccanica delle lische deve essere elaborata nelle seguenti condizioni:

a) la spinatura deve essere effettuata senza indugio dopo la sfilettatura utilizzando materie prime prive di intestini; se vengono utilizzati pesci interi, occorre prima eviscerarli e lavarli;

b) le macchine utilizzate devono essere pulite ad intervalli frequenti e comunque almeno ogni due ore;

c) una volta elaborata, la polpa deve essere, al più presto possibile, congelata o incorporata in prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento stabilizzante.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARASSITI.

1. Durante la produzione e prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca e l'asportazione dei parassiti visibili.

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano.

Le modalità del controllo sono adottate secondo la procedura comunitaria.

2. I pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 destinati ad essere consumati tal quali devono inoltre essere sottoposti ad un trattamento di congelazione a temperatura pari o inferiore a − 20 °C all'interno del pesce per almeno 24 ore, trattamento che deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito.

3. I pesci e prodotti ittici seguenti sono soggetti alle condizioni di cui al punto 2:

a) i pesci che vanno consumati crudi o praticamente crudi, come le aringhe giovani (maatje);

b) le specie seguenti se devono essere sottoposte ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del pesce è inferiore a 60 °C:

— aringhe,

— sgombri,

— spratti,

— salmoni selvatici dell'Atlantico e del Pacifico;

c) le aringhe marinate e/o salate se il trattamento praticato non garantisce la distruzione delle larve di nematodi.

L'elenco suddetto può essere modificato sulla scorta di dati scientifici, secondo la procedura comunitaria. Secondo la stessa procedura sono fissati i criteri che consentono di definire i trattamenti considerati sufficienti o insufficienti per distruggere i nematodi.

4. I produttori devono accertare che i pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 o le materie prime destinate alla loro preparazione abbiano subito, prima di essere immessi al consumo, il trattamento di cui al punto 2.

5. I prodotti della pesca di cui al punto 3 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del fabbricante che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti.

CAPITOLO V

CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA DELLE DISPOSIZIONI DI PRODUZIONE

I. SORVEGLIANZA GENERALE.

Le autorità competenti istituiscono un sistema di controllo e di sorveglianza per verificare se le disposizioni del presente decreto vengono rispettate.

Tale sistema comprenderà in particolare:

1) un controllo dei pescherecci, fermo restando che tale controllo potrà essere effettuato al rientro in porto;

2) un controllo delle condizioni di sbarco e di prima vendita;

3) un'ispezione degli stabilimenti a intervalli regolari, in particolare per accertare:

a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;

b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;

c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;

d) la corretta applicazione dei bolli;

4) un controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;

5) la verifica delle condizioni di conservazione e di trasporto.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

1. *Controlli organolettici.*

Fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati, ogni lotto di prodotti della pesca deve essere presentato per verifica all'autorità competente al momento dello sbarco o anteriormente alla prima vendita per verificare se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale verifica consiste in un esame organolettico effettuato mediante campionatura.

I prodotti della pesca che rispettano, circa le condizioni di freschezza, le norme comuni di commercializzazione fissate in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono considerati conformi ai requisiti organolettici richiesti per il rispetto del presente decreto.

Per i prodotti della pesca che non sono oggetto di un'armonizzazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Commissione può eventualmente fissare requisiti organolettici specifici.

L'esame organolettico è ripetuto dopo la prima vendita dei prodotti della pesca se si è constatato che i requisiti del citato regolamento non sono rispettati o qualora lo si ritenga necessario. Dopo la prima vendita i prodotti della pesca devono soddisfare almeno i requisiti minimi di freschezza stabiliti in applicazione del regolamento sopra citato.

Qualora dall'esame organolettico risulti che non sono idonei al consumo umano, saranno presi provvedimenti affinché i prodotti della pesca in questione vengano ritirati dal mercato e denaturati in modo da essere resi impropri al consumo umano.

Se l'esame organolettico fa sorgere dubbi sulla freschezza dei prodotti della pesca, si può ricorrere ai controlli chimici o microbiologici.

2. *Controlli parassitologici.*

Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili.

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano.

Le modalità del controllo sono stabilite secondo la procedura comunitaria.

3. *Controlli chimici.*

A. Si prelevano campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per controllare i parametri seguenti:

a) ABVT (Azoto basico volatile totale) e TMA-N (trimetilammina-azoto): i valori di questi parametri devono essere precisati per categorie di specie secondo la procedura comunitaria;

b) Istamina: si prelevano da ciascun lotto nove campioni, per i quali:

— il tenore medio non deve superare 100 ppm;

— due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm;

— nessun campione deve avere un tenore superiore a 200 ppm.

Questi valori limite si applicano unicamente a pesci delle seguenti famiglie. Scombridae e Clupeidae. Tuttavia i pesci di queste famiglie che abbiano subito un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati che non possono tuttavia superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, il metodo di cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC).

B. Contaminanti presenti nell'ambiente acquatico

Fatta salva la regolamentazione comunitaria in materia di protezione e di gestione delle acque, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente acquatico, i prodotti della pesca non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo.

Il Ministero della sanità elabora un piano di sorveglianza per controllare il livello di contaminazione dei prodotti della pesca ad opera dei contaminanti.

C. I metodi di analisi da utilizzare per il controllo dei criteri chimici, nonché i piani di campionamento e i livelli da rispettare per quanto riguarda i criteri chimici, sono quelli adottati dalla Comunità.

4. *Controlli microbiologici.*

Ove sia necessario per la tutela della salute umana, dovranno essere fissati, conformemente alla procedura comunitaria, criteri microbiologici comprendenti piani di campionamento e metodi di analisi.

CAPITOLO VI

IMBALLAGGIO

1. Le operazioni di imballaggio devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in modo da evitare che i prodotti della pesca vengano contaminati.

2. I materiali di imballaggio ed i prodotti che possono entrare in contatto con i prodotti della pesca devono soddisfare tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:

— tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle preparazioni e dei prodotti della pesca;

— tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana;

— sufficientemente solidi da garantire una protezione efficace dei prodotti della pesca.

3. I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati. I materiali di confezionamento utilizzati per i prodotti freschi tenuti in ghiaccio devono essere concepiti in modo da permettere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.

4. Prima di essere utilizzati, i materiali di imballaggio devono essere immagazzinati in un settore separato dal reparto di produzione e protetti in modo da non essere insudiciati o contaminati.

CAPITOLO VII

IDENTIFICAZIONE

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di risalire allo stabilimento che ha spedito le partite di prodotti della pesca. A tale scopo sulla confezione o sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni:

— il paese di spedizione,

— il numero di riconoscimento veterinario previsto dall'art. 7.

CAPITOLO VIII

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

1. Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle temperature stabilite dal presente decreto, e precisamente:

— i prodotti della pesca freschi o decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, alla temperatura del ghiaccio in fusione,

— i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve ad una temperatura stabile di – 18 °C, o inferiore in tutti i punti del prodotto, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3 °C al massimo, durante il trasporto;

— i prodotti trasformati, alle temperature indicate dal fabbricante, oppure qualora le circostanze lo esigano, fissate secondo la procedura comunitaria.

2. Allorché i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento autorizzato per essere decongelati fin dal loro arrivo al fine di essere preparati o trasformati e la distanza da percorrere è breve, ossia non supera 50 km o un'ora di tragitto, l'autorità competente può accordare una deroga alle condizioni di cui al punto 1, secondo trattino.

3. I prodotti non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possano pregiudicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurare una protezione soddisfacente.

4. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possono essere rispettate le temperature stabilite dal presente decreto. Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre provvedere a che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti della pesca; esse devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfettare.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca non possono servire al trasporto di altri prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che un'accurata pulizia e una successiva disinfezione non garantiscano che i prodotti della pesca non saranno contaminati.

6. È vietato trasportare i prodotti della pesca in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito e che avrebbe dovuto essere disinfettato.

7. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca immessi vivi sul mercato non devono avere effetti negativi su tali prodotti.

CAPITOLO IX

PUNTI DELL'ALLEGATO CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DEROGHE E CONDIZIONI EVENTUALMENTE APPLICABILI IN CASO DI DEROGA.

CAPITOLO I, PARTE III, DELL'ALLEGATO

1. Punto 1*a)*:

a condizione che i prodotti siano al riparo dal sole, dalle intemperie e da qualsiasi fonte di insudiciamento o di contaminazione.

2. Punto 1*c)*:

a condizione che sia evitata una contaminazione dei prodotti.

3. Punto 1*d)* prima frase:

a condizione che i prodotti finiti siano conservati a bordo alle condizioni di temperatura richieste.

4. Punto 1*g)* ultima frase:

a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dalle acque reflue, dai rifiuti o dall'acqua di raffreddamento dei motori.

5. Punto 1*h)*:

a condizione che il personale che manipola i prodotti della pesca possa lavarsi le mani dopo essersi servito delle latrine.

6. Punto 2*a*):

a condizione che i pavimenti siano puliti e disinfettati in modo deguato.

7. Punti 2*b*), *c*) e *d*).

8. Punto 2*g*) per quanto concerne i rubinetti e gli asciugamani.

9. Punto 3:

a condizione che i dispositivi e gli utensili di lavoro siano mantenuti in buono stato.

CAPITOLO II DELL'ALLEGATO.

10. Punto 3*a*):

a condizione che le pareti siano tenute pulite.

11. Punto 3*b*):

a condizione che i pavimenti vengano puliti dopo ciascuna vendita.

12. Punto 3*c*) prima frase.

13. Punto 3*e*): veicoli emittenti gas di scarico:

a condizione che i prodotti contaminati dai gas di scarico siano ritirati dal mercato.

14. Punto 3*j*):

a condizione che i prodotti non destinati al consumo umano non possano contaminare i prodotti della pesca o esservi mescolati.

15. Punto 3*k*).

16. Punto 7:

nella misura in cui questo punto si richiama al punto 3 dello stesso capitolo e al punto 10 del capitolo III, sezione I.

CAPITOLO III, PARTE I, DELL'ALLEGATO.

17. Punto 1:

a condizione che i prodotti finiti non possano essere contaminati dalle materie prime o dai rifiuti.

18. Punto 2*a*):

a condizione che il pavimento sia debitamente pulito e disinfettato.

19. Punto 2*b*):

a condizione che le pareti siano tenute pulite.

20. Punto 2*c*):

a condizione che il soffitto non sia fonte di contaminazione.

21. Punto 2*d*).

22. Punto 2*e*):

a condizione che i prodotti non siano alterati o contaminati dai vapori.

23. Punto 2*g*):

a condizione che il personale abbia a disposizione i mezzi necessari per lavarsi le mani.

24. Punto 3.

25. Punto 5:

per quanto riguarda i materiali resistenti alla corrosione, a condizione che siano tenuti puliti i dispositivi e gli utensili di lavoro.

26. Punto 6:

a condizione che i prodotti non possono essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi.

27. Punto 10.

CAPITOLO IV DELL'ALLEGATO.

28. Parte I, punto 1:

per quanto concerne l'obbligo di conservare i prodotti nel deposito isotermico dello stabilimento a condizione che i prodotti siano rimessi sotto ghiaccio, se necessario, per un periodo non superiore a dodici ore o che possano essere messi in un deposito isotermico non appartenente allo stabilimento ma situato in prossimità dello stesso.

29. Parte I, punto 6:

per quanto concerne l'obbligo di porre i rifiuti in recipienti a perfetta tenuta muniti di coperchio a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi.

30. Parte IV, punto 5, primo comma:

a condizione che siano prese tutte le precauzioni atte ad evitare che i prodotti della pesca in fase di preparazione o conservati siano danneggiati dai fumi.

31. Parte IV, punto 6*a*):

a condizione che i prodotti della pesca in fase di preparazione o di conservazione non siano danneggiati dalle operazioni di salatura.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 91/493/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 268 in data 22 luglio 1991.

— L'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993) prevede che: «La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489».

Note all'art. 1:

— Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.Lgs. n. 531/1992, modificate dal presente articolo:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e lattine, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati;

b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentare la taglia o il peso;

c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;

d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione;

e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc.;

f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti;

g) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi o sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato;

h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno −18 °C, previa stabilizzazione termica;

i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro materiale idoneo;

l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche;

m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad uno o più acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto;

n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromobili nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti;

p) commercializzazione: la *detenzione* o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore;

q) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi,

r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto;

s) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109: sfilettatura, affettatura, *spellatura,* tritatura, congelazione o trasformazione; non sono considerate navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonché quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo».

«Art. 3 *(Prescrizioni).* — 1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:

a) sono stati.

1) *catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalogate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I, punto II;*

2) *eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformità dell'art. 7, rispettando le norme del capitolo I, punto IV dell'allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve rispettare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I, par. 5 e nel capitolo IV, punto IV, par. 7, lettera a). Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle autorità competenti,*

b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato;

c) sono stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato.

Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti;

d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell'art. 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato;

e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l'osservanza del capitolo VI dell'allegato;

f) sono muniti di un contrassegno di identificazione con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato;

g) sono stati immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capitolo VIII dell'allegato.

2. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco.

3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:

a) la macellazione deve essere effettuata in condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o congelati;

b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere da *c)* a *g).*

4. *I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da* c) *a* g)».

«Art. 6 *(Autocontrollo).* — 1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all'art. 7 prendono tutte le misure necessarie affinché, in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca, siano osservate le disposizioni del presente decreto.

2. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti principi:

a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti di fabbricazione utilizzati;

b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;

c) prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanità, ai fini di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto;

d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni.

3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera *c)* gli stabilimenti e le navi officina di cui all'art. 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto del quale intendono servirsi.

I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed il loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura dell'art. 7.

4. *Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità.*

5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone responsabili di cui al comma 1 evidenziano o fanno sospettare l'esistenza di un rischio sanitario, il servizio veterinario della unità sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute pubblica. *Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28».*

«Art. 7 *(Procedure di riconoscimento).* — 1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti, delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che si intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità Europee.

2. Il riconoscimento di idoneità delle navi officina è fatto di concerto con il Ministero della marina mercantile.

3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento, nave officina, impianto collettivo per le aste, mercato all'ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.

4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione dopo avere eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.

5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla disponibilità della documentazione di cui al comma 3 e 4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE, oppure dà comunicazione alla regione e all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.

6. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori d'adeguamento.

7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

8. *Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.*

9. *Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità.*

10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.

11. Il Ministro della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui ai comma 5, 7, 8 se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste.

12. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e delle navi officina deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attività diversa da quella per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

12-bis. *Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato».*

«Art. 9 *(Vigilanza e controllo sanitario)* — 1. Il Ministero della sanità, il Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e le Capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione del presente decreto.

2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti è subordinata al parere favorevole dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, di concerto con le Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformità a quanto prescritto dall'allegato.

4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio assicura:

l'ispezione degli stabilimenti di cui all'art. 7, ad intervalli regolari, in particolare per accertare:

a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;

b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;

c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;

d) la corretta applicazione dei bolli;

il controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;

la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione.

5. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione *nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi* per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell'allegato.

6. Le modalità del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni della Comunità Economica Europea.

7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o microbiologici secondo le modalità ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V».

«Art. 11 (Controlli interni). — 1. *Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28».*

«Art. 12 (Controlli all'importazione). — 1. *L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.*

2. In attesa che la Commissione delle Comunità Europee stabilisca le condizioni particolari per l'importazioni di prodotti della pesca valgono le norme attualmente vigenti.

3. Il Ministro della sanità attua con proprio decreto le condizioni stabilite dalla Comunità ai sensi del comma 2».

— Per la direttiva 91/493/CEE, v. nota alle premesse.

— La direttiva 92/48/CEE è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 78 del 16 giugno 1992.

— Il D.Lgs. n. 530/1992 reca: «Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi».

— Il D.Lgs. n. 28/1993 reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

— Il D.Lgs. n. 93/1993 reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

95G0566

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 44.858.437.650 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno-31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona, 2) Banco di Sicilia - Palermo, 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma, 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma, 6) Banca Carige - Cassa di Risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli Istituti Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 004403 del 10 ottobre 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati Istituti bancari, il versamento degli importi di L. 13.657.843.984, L. 8.572.071.472, L. 18.056.766.789, L. 2.545.772.173, L. 755.820.830 e L. 1.270.162.402 per i successivi trasferimenti, a cura della stessa Cassa, quale quarta rata, valuta 31 dicembre 1995, ai sopracitati istituti mutuanti;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 44.858.437.650 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli Istituti mutuanti interessati per rate di oneri di preammortamento e di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 44.858.437.650 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 44.858.437.650 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7372

DECRETO 24 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 59.210.385.056 a favore degli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della seconda rata, scadenza 31 dicembre 1995, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Medio credito fondiario centro Italia - Ancona, 2) Crediop - Roma, 3) Banco di Napoli - Napoli, 4) Crediop - Roma, 5) Cariplo - Milano, 6) Banca regionale europea - Milano, 7) Crediop - Roma, 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari, 10) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia, 11) Cariplo, 12) Banca Mediterranea - Potenza e 13) IMI S.p.a. - Roma; per mutui concessi, rispettivamente, a favore delle regioni 1) Abruzzo, 2) Lazio, 3) Calabria, 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano, 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofalo» - Trieste, 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova, 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), 11) Istituto Carlo Besta - Milano, 12) Istituto zooprofilattico della Puglia - Foggia e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 59.210.385.056;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 59.210.385.056 è impegnata, per il 1995, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito fondiario centro Italia	Ancona	3.831.929.571	31-12-1995
2) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.829	31-12-1995
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP.	Napoli	5.319.015.474	31-12-1995
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	11.711.094.130	31-12-1995
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie Lombarde	Milano	23.495.696.845	31-12-1995
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	600 258 400	31-12-1995
7) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.665	31-12-1995
8) Credito fondiario e industriale	Roma	333.105.704	31-12-1995
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	233.525.148	31-12-1995
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	31-12-1995
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie Lombarde	Milano	306.354.207	31-12-1995
12) Banca Mediterranea	Potenza	260.951.279	31-12-1995
13) IMI S.p.a.	Roma	527.251.684	31-12-1995
Totale . . .		59.210.385.056	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1995, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7370

DECRETO 24 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 66.052.163.666 a favore degli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 10, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 20 previste per mutui concessi — ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, — valuta 30 giugno e 31 dicembre, a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Melior consorzio - Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Monte paschi fondiario e opere pubbliche - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca Mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Mediosud S.p.a. (già Medio Credito della Puglia); per mutui concessi, rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria, 2) Emilia Romagna, 3) Liguria, 4) Veneto, 5) Marche, 6) Toscana, 7) Campania, 8) Basilicata, 9) Policlinico San Matteo di Pavia, 10) Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna, 11) Istituto G. Gaslini - Genova, 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova, 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari);

Visto, altresì, il successivo proprio decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 7, con il quale, fra l'altro si prendeva atto della incorporazione per fusione di alcuni istituti bancari mutuanti ivi indicati;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della quarta rata semestrale, valuta 31 dicembre 1995 ammontanti a complessive lire 66.052.163.666;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 66 052.163.666 è impegnata, a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1995, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire
1) Melior consorzio - Consorzio nazionale credito medio lungo termine	Roma	2 442 421 966
2) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	11 236 966 956
3) Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	5 212 258.915
4) Mediovenezie banca S p a	Verona	15 403 580 565
5) Mediovenezie banca S p.a	Verona	3.985.141 802
6) Monte Paschi fondiario e opere pubbliche	Siena	10 073 838.356
7) Banco di Napoli	Napoli	13 509 070 626
8) Banca mediterranea	Potenza	1 645 005 711
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	903 733 830
10) Cassa di risparmio di Bologna	Bòlogna	547.492 370
11) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	544 316 431
12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	372.307.181
13) Mediosud S p a	Bari	176.028 956
Totale . . .		66 052 163 666

Art. 2.

E autorizzato il versamento, valuta 31 dicembre 1995, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 66.052.163.666 graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7371

DECRETO 24 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 34.513.302.312 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 11, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale 30 giugno-31 dicembre, delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 004403 del 10 ottobre 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi di L. 17.085.215.890, L. 10.672.478.588, L. 1.364.786.450, L. 1.377.171.011 e L. 4.013.650.373 corrispondenti alle seconde rate semestrali, scadenza 31 dicembre 1995, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Cariplo - Milano, 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste, per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2) Toscana, 3) alla «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor», 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 34.513.302.312 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di preammortamento e di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 34.513.302.312 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 34.513.302.312 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7373

DECRETO 24 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 30.231.712.883 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 9, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno-31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti, per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia e all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001239 del 14 marzo 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi di L. 2.216.892.749, L. 10.949.161.732, L. 146.064.674, L. 10.748.361.242, L. 2.811.744.979 e L. 3.359.487.507, quali seconde rate semestrali, valuta 31 dicembre 1995, per mutui concessi, rispettivamente alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia e all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 30.231.712.883 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 30.231.712.883 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 30.231.712.883 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7374

DECRETO 24 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 12, con il quale si è dato corso all'impegno della prime rate delle venti previste, scadenza 30 giugno-31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti, per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche e Abruzzo nonché al «Policlinico A. Gemelli» Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001767 del 20 aprile 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi di L. 492.530.081, L. 291.129.959 e L. 1.753.544.852, quale quarta rata, con scadenza 31 dicembre 1995, per mutui concessi, rispettivamente alle regioni Marche e Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» Roma, come indicati nel «Ruolo» allegato alla nota;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti:

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.537.204.892 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: BELETTI

95A7375

DECRETO 25 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 17.168.540.125 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1995 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 726/1994, per il 1995;

Visto il decreto n. 83 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 60, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1981 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 82 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 242, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 56 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, foglio n. 117, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 15 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 170, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 342, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 43 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 168, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 44 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 169, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 45 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1988, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 35 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, registro n. 1, foglio n. 69, d'impegno della somma complessiva di lire 2.417.338.755, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 36 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 180790, del 12 ottobre 1995, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 18.113.647.000, per l'esercizio 1995, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente ai limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata la somma complessiva di lire 17.168.540.125, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel corrente esercizio 1995;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1995, l'importo complessivo di L. 17.168.540.125, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, dal 1981 al 1989, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1981

Regione Veneto
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000)

mutuo ventennale	490.000.000
Totale	490.000.000

ANNUALITÀ 1982

Regione Marche
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	42.133.135
Totale . . .	42.133.135

Regione Veneto
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000)

mutuo ventennale	739.000.000
Totale	739.000.000

Regione Piemonte
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	31.302.630
mutuo decennale	4.141.445
mutuo ventennale	12.931.450
mutuo decennale	1.873.255
Totale	50.248.780

Regione Liguria
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000)

mutuo ventennale	70.000.000
Totale . . .	70.000.000

Regione Friuli-Venezia Giulia
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000)

mutuo ventennale	50.659.625
mutuo quindicennale	11.514.595
mutuo decennale	33.735.055
Totale	95.909.275

ANNUALITÀ 1983

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	78.471.320
mutuo decennale	12.872.070
mutuo ventennale	32.304.700
Totale . . .	123.648.090

Regione Piemonte
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	34.820.785
mutuo ventennale	29.800.780
Totale	64.621.565

Regione Toscana
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	223.590.035
mutuo decennale	114.589.510
Totale	338.179.545

Regione Valle d'Aosta
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000)

mutuo ventennale	50.000.000
Totale . . .	50.000.000

Provincia autonoma di Bolzano
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale	160.000.000
Totale	160.000.000

Provincia autonoma di Trento
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000)

mutuo ventennale	140.000.000
Totale . . .	140.000.000

Regione Marche
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000)

mutuo quindicennale	363.413.655
mutuo decennale	96.654.420
Totale	460.068.075

Regione Umbria
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000)

mutuo ventennale	5.488.905
mutuo quindicennale	94.545.555
mutuo decennale	104.965.540

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

mutuo ventennale	11.237.445
mutuo quindicennale	86.217.235
mutuo decennale	24.085.155
Totale	326.539.835

Regione Veneto
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000)

mutuo ventennale	399.106.625
mutuo quindicennale	75.959.385
mutuo decennale	282.589.735
mutuo novennale	5.643.600
mutuo ventennale	112.369.160
mutuo quindicennale	7.195.390
mutuo decennale	13.615.285

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	74.878.810
mutuo decennale	5.287.235
Totale	976.645.225

Regione Liguria
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000)

mutuo ventennale	107.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000)

mutuo ventennale	117.451.670

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale	25.096.965
mutuo decennale	21.047.510
Totale . . .	270.596.145

ANNUALITÀ 1984

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	125.558.810
mutuo decennale	3.457.410
Totale . . .	129.016.220

Regione Emilia-Romagna
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo decennale	3.559.190
Totale . . .	3.559.190

Regione Toscana
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000)

mutuo ventennale	592.634.340
mutuo decennale	188.457.945

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000)

mutuo ventennale	786.468.835
mutuo decennale	166.527.460
Totale	1.734.088.580

Regione Valle d'Aosta
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000)

mutuo ventennale	73.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000)

mutuo ventennale	74.973.610
mutuo decennale	12.972.530
Totale . . .	160.946.140

Provincia autonoma Bolzano
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000)

mutuo ventennale	206.672.495
mutuo diciannovennale	30.327.505

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000)

mutuo diciannovennale	188.911.065
mutuo quindicennale	10.122.180
mutuo decennale	81.041.010
mutuo novennale	33.964.300
Totale . . .	551.038.555

Provincia autonoma di Trento
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000)

mutuo ventennale	183.572.630
mutuo diciannovennale	25.427.370

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000)

mutuo diciannovennale	5.834.020
mutuo quindicennale	36.444.515
mutuo decennale	240.351.920
Totale	491.630.455

Regione Marche
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	112.110.535
mutuo quindicennale	32.126.650

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000)

mutuo decennale	51.071.300
mutuo quindicennale	61.323.935
Totale	256.632.420

Regione Umbria
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000)

mutuo ventennale	102.323.960
mutuo quindicennale	132.931.115
mutuo decennale	76.694.925

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

mutuo quindicennale	250.679.110
Totale	562.679.110

Regione Veneto
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	138.369.795
mutuo decennale	10.860.845
Totale	149.230.640

ANNUALITÀ 1985

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	887.370
mutuo ventennale	18.846.760
Totale	19.734.130

Regione Emilia-Romagna
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	86.013.680
mutuo decennale	19.013.680
Totale	105.027.360

Regione Veneto
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	98.712.515
mutuo decennale	10.008.890
Totale	108.721.405

ANNUALITÀ 1986

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale	2.995.150
mutuo ventennale	12.839.710
Totale . . .	15.834.860

Regione Piemonte
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	33.535.620
Totale . . .	33.535.620

ANNUALITÀ 1987

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	26.456.270

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale	581.250
mutuo ventennale	4.679.540
mutuo ventennale	9.401.800
mutuo decennale	8.757.840
Totale . . .	49.876.700

Regione Piemonte
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	221.218.775
mutuo decennale	8.505.770
Totale . . .	229.724.545

Regione Emilia-Romagna
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	273.274.135
mutuo decennale	48.364.440
mutuo ventennale	62.535.640
mutuo ventennale	4.559.090
Totale . . .	388.733.305

ANNUALITÀ 1988

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale	462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000)

mutuo ventennale	837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	58.957.040
mutuo decennale	75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	302.763.760
Totale . . .	1.737.383.940

Regione Piemonte
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000)

mutuo ventennale	340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000)

mutuo ventennale	887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	83.345.990
mutuo ventennale	12.834.200
mutuo ventennale	51.468.840
mutuo ventennale	7.048.210
Totale . . .	1.382.311.725

Regione Emilia-Romagna
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	29.055.180
Totale . . .	29.055.180

Regione Toscana
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale	899.134.960
mutuo ventennale	294.463.210
Totale . . .	1.193.598.170

ANNUALITÀ 1989

Regione Lombardia
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale	21.995.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	9.068.535

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	755.319.065

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	145.153.930
mutuo ventennale	48.359.055
mutuo ventennale	76.500.550
Totale . . .	1.056.396.475

Regione Piemonte
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000)

mutuo ventennale	1.015.426.590

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	193.264.330
Totale . . .	1.208.690.920

Regione Emilia-Romagna
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 660.000.000)

mutuo ventennale	30.331.590

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	322.354.055

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	101.688.780
Totale . . .	454.374.425

Regione Toscana
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	120.257.025

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale	516.561.035
mutuo ventennale	17.416.010
mutuo quindicennale	64.896.315
Totale . . .	719.130.385

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Lombardia	3.131.890.415
Piemonte	2.969.133.155
Emilia-Romagna	980.749.460
Toscana	3.984.996.680
Valle d'Aosta	210.946.140
Bolzano	711.038.555
Trento	631.630.455
Marche	758.833.630
Umbria	889.218.945
Veneto	2.463.597.270
Liguria	340.596.145
Friuli-Venezia Giulia	95.909.275
Totale . . .	17.168.540.125

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 17.168.540.125 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7377

DECRETO 25 ottobre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 945.105.195 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1995 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 726/1994, per il 1995;

Visto il decreto n. 55 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1984, foglio n. 36, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1983 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n 352/1976;

Visto il decreto n. 14 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 169, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1984 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 15 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 344, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 46 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 171, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 63 del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, foglio n. 54, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 672.078.000, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 47 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 172, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2.008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 48 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 173, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2.008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 40 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 72, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 354.531.940, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 41 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 73, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 180790 del 12 ottobre 1995, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 18.113.647.000, per l'esercizio 1995, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata, per il 1995, la somma complessiva di L. 945.105.195;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1995, l'importo complessivo di L. 945.105.195, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, dal 1983 al 1989, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicati:

ANNUALITÀ 1983

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)

mutuo decennale	410.095
Totale . . .	410.095

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 20.368.000)

mutuo	15.285.675
mutuo	4.999.810
Totale	20.285.485

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000)

mutuo ventennale	10.852.155

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 21.735.000)

mutuo ventennale	8.022.075
Totale	18.874.230

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000)

mutuo ventennale	3.678.880
mutuo decennale	2.194.010
Totale	5.872.890

ANNUALITÀ 1984

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	1.139.510
mutuo ventennale	3.185.560
mutuo decennale	46.450
mutuo decennale	183.320

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale	10.533.660
mutuo ventennale	3.797.525
Totale	18.886.025

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale	3.499.975
mutuo quindicennale	2.491.925
mutuo decennale	1.922.180

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)

mutuo decennale	3.934.025
Totale	11.848.105

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.076.000)

mutuo decennale	7.419.210
Totale . . .	7.419.210

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)

mutuo ventennale	7.144.040
Totale . . .	7.144.040

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)

mutuo quindicennale	7.125.590
mutuo decennale	440.660
Totale	6.775.250

ANNUALITÀ 1985

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo decennale	1.017.750
mutuo ventennale	9.237.710

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000)

mutuo ventennale	69.791.000

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale	5.472.885
mutuo decennale	2.390.250
Totale	87.909.595

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	2.117.110
mutuo decennale	884.130
Totale . . .	3.001.240

ANNUALITÀ 1986

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	4.673.770

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000)

mutuo decennale	4.363.630
mutuo ventennale	128.557.330
mutuo ventennale	3.423.040
Totale	141.017.770

Regione Umbria

limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale	2.931.425
Totale	2.931.425

Regione Veneto

limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	27.370.915
mutuo decennale	1.530.670
Totale	28.901.585

ANNUALITÀ 1987

Regione Piemonte

limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale	65.619.535
Totale	65.619.535

Regione Emilia-Romagna

limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo decennale	1.236.340
mutuo ventennale	1.236.800
mutuo ventennale	11.964.760
Totale	14.437.900

Regione Toscana

limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 48.641.000)

mutuo ventennale	48.641.000
Totale	48.641.000

Regione Veneto

limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	37.797.985

limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	32.698.290
mutuo decennale	2.769.490
Totale	73.265.765

ANNUALITÀ 1988

Regione Emilia-Romagna

limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	1.663.450
Totale	1.663.450

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 95.082.000)

mutuo ventennale	95.082.000
Totale . . .	95.082.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 40.376.000)

mutuo ventennale	34.848.860

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 81.471.000)

mutuo ventennale	46.978.845
mutuo ventennale	25.408.010

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	57.136.055
mutuo decennale	6.904.960

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	14.213.240
mutuo quindicennale	2.572.000
mutuo decennale	3.040.085
Totale . . .	191.102.055

ANNUALITÀ 1989

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	10.423.905
Totale . . .	10.423.905

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	3.829.275
Totale . . .	3.829.275

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 120.030.000)

mutuo ventennale	79.763.365
Totale . . .	79.763.365

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Piemonte	323.856.830
Emilia-Romagna	22.931.865
Toscana	223.486.365
Umbria	15.189.625
Veneto	313.554.890
Valle d'Aosta	7.419.210
Bolzano	7.144.040
Trento	6.775.250
Liguria	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	5.872.890
Totale . . .	945.105.195

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 945.105.195, a favore delle regioni e province autonome secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7376

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1995.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1993, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995,

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con cui si prevede:

al primo comma: che le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi ento il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;

al secondo comma: che per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma medesimo;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge

26 marzo 1992, n. 244, più volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1993, con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993; emissione di CCT per nominali lire 2.857.497.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 2.857.427.127.000;

decreto ministeriale n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1993; emissione di CCT per nominali L. 709.885.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 709.455.684.000;

decreto ministeriale n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994; emissione di CCT per nominali L. 281.845.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 281.750.687.000;

decreto ministeriale n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1995; emissione di CCT per nominali L. 88.158.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 88.103.753.000;

Vista la lettera in data 30 novembre 1995 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante undici contribuenti creditori d'imposta, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 6.289.667.000 ed ha, inoltre, comunicato che gli importi inclusi in detto elenco inferiori a L. 100.000.000 riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti d'imposta superiori a L. 100.000.000, già rimborsati dai competenti uffici del suddetto Ministero delle finanze e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi, così come previsto dal citato decreto ministeriale 27 aprile 1992, art. 3, comma 2;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di un'ulteriore tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 6.297.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo relativo ai criteri d'imposta ammessi a rimborso (L. 6.289.667.000), nonché l'importo di L. 7.333.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 6.297.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1993;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1998.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al decreto del 3 maggio 1993, citato nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1995, valutati in L. 1.574.250.750, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	CAB	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1. CALAGHENA S.r l. - cod. fisc. 01675990798		24.014	25 000	986
			2. COSTRUZIONI GENERALI EUROPEE FEAL S.r l. - cod. fisc. 10175470151		313 562	314.000	438
			Totale importi per l'azienda di credito		*337.576*	*339.000*	*1 424*
2	3001	NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.a.	1. SANQUIRICO - S.r.l. cod fisc. 00936600154		244 348	245 000	652
			2. ELF ATOCHEM SERVICE S.r l. - cod. fisc 07429040152		607 587	608 000	413
			Totale importi per l'azienda di credito		*851.935*	*853.000*	*1.065*
3	3044	BANCA AGRICOLA MILANESE	1. GRANIT ITALIA S.r.l - cod fisc 00931450183		43 292	44 000	708
			Totale importi per l'azienda di credito		*43.292*	*44.000*	*708*
4	5188	BANCA POPOLARE DI VERONA	1. TEXTILE LINE S.p.a cod fisc 03798930156		1 031 264	1 032 000	736
			2 GODOLLO S.p.a. - cod fisc. 06985410155		47.205	48,000	795
			Totale importi per l'azienda di credito		*1.078 469*	*1.080.000*	*1.531*
5	5584	BANCA POPOLARE DI MILANO - Soc. coop. a r.l	1. FALLIMENTO CASTEL DI SERRA S.r l - cod. fisc.: 04532470152		364.235	365 000	765
			Totale importi per l'azienda di credito		*364.235*	*365.000*	*765*
6	6070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE CARIPLO	1. SOCIETA NAZIONALE DI FERROVIE E TRANVIE S.p.a. - cod fisc. 01319780589		2.787.487	2.788 000	513
			2. ICHEMCO S.r.l. - cod fisc. 04540600154		18 349	19 000	651
			Totale importi per l'azienda di credito		*2.805.836*	*2.807.000*	*1.164*
7	8000	IST. CRED. CASSE RURALI ED ARTIGIANE	1. CASSA RURALE ED ARTIGIANA BELLEGRA Soc. coop a r l. - cod. fisc. 01041710581		808 324	809 000	676

Totale importo rimborsato	*6 289.667.000*
Totale importo certificati	*6.297.000.000*
Totale arrotondamento	*7.333.000*
Numero contribuenti	*11*

N B. Gli importi sono espressi in migliaia.

95A7418

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 9085 del 19 ottobre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Parma;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al blocco del sistema VAX;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 9 ALL'11 OTTOBRE 1995

Regione Emilia-Romagna:

ufficio tecnico erariale di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95E7421

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1995.

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni della specialità medicinale Fosfocrisolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto il proprio decreto n. 601 dell'11 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1995, con cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni della specialità medicinale Fosfocrisolo dalla società Schwarz Pharma S.p.a., Milano, alla società Zambon Italia S.r.l., Vicenza;

Considerato che la normativa vigente non prevede, per lo stesso prodotto, la simultanea presenza sul mercato di più di un titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Considerato che per mero errore materiale è stata riportata all'art. 3 del sopracitato decreto una dizione non corretta;

Decreta:

L'art. 3 del decreto n. 601 dell'11 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1995, con cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni della specialità medicinale Fosfocrisolo dalla società Schwarz Pharma S.p.a., Milano, alla società Zambon Italia S.r.l., Vicenza, è così sostituito:

Le confezioni della specialità di cui al presente decreto contraddistinte dai nuovi numeri di AIC potranno essere dispensate al pubblico solo a partire dalla data che la nuova società titolare dell'autorizzazioneall'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione sulla parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico delle confezioni della specialità riportanti il nuovo titolare dell'AIC e i nuovi numeri di registrazione.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati a nome della vecchia società titolare dell'AIC e contraddistinti dai vecchi numeri di AIC riportati nell'art. 1 del presente decreto.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni contraddistinte dai nuovi numeri di AIC riportate nel sopracitato art. 1.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'AIC.

Roma, 23 novembre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A7366

DECRETO 23 novembre 1995.

Rettifica del decreto ministeriale 11 settembre 1995 con cui è stata autorizzata la specialità medicinale Tudcabil.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il proprio decreto n. 565 dell'11 settembre 1995 con cui è stata autorizzata la specialità medicinale Tudcabil nella confezione «Retard» 20 compresse 500 mg contraddistinta dal numero di AIC 026707048;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 25 settembre 1995, nella quale si è constatato il mero errore materiale nella trascrizione della classe di prontuario avvenuto nel verbale del 31 luglio 1995, e si è corretto tale errore ribadendo l'inserimento della specialità di cui alle premesse in classe B con applicazione della nota 2;

Decreta:

La classificazione, ai sensi della legge n. 537/1993, della specialità Tudcabil nella confezione «Retard» 20 compresse 500 mg contraddistinta dal numero di AIC 026707048, di cui al decreto n. 565 dell'11 settembre 1995, viene rettificata in classe B con applicazione della nota 2, prezzo L. 56.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 390/1995 convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'AIC.

Roma, 23 novembre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A7367

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 agosto 1995.

Riformulazione del decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;

Vista la sentenza del TAR del Lazio con la quale è stato accolto il ricorso del Consiglio nazionale dei chimici avverso il mancato inserimento dei laureati in chimica industriale negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, nella parte in cui vengono esclusi dalle stesse competenze riconosciute ai periti industriali con specializzazione in chimica industriale;

Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali che, a seguito di una più approfondita analisi dei piani di studio di materie affini ai vari indirizzi, ha proposto l'inserimento in alcune sezioni dell'allegato *B* del decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di alcune specializzazioni di periti industriali;

Ritenuta la necessità di riformulare il testo del decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992, avente per oggetto «Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti»;

Decreta:

Art. 1.

Elenchi

Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati *A* e *B*, distintamente per i laureati in ingegneria, laureati in chimica industriale e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi ambiti di competenza attribuiti per legge.

Art. 2.

Domanda di iscrizione

In relazione al potere di approvazione degli elenchi, attibuito dal regolamento del 6 dicembre 1991, n. 447, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i richiedenti debbono rivolgere domanda alla locale camera di commercio, anche per il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza, corredandola dei documenti e dei certificati riportati in allegato *C* precisando la categoria (ingegneri e laureati in chimica industriale o periti industriali) e la sezione di interesse.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992, avente per oggetto: «Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti», si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 3 agosto 1995

p. *Il Ministro:* ZANETTI

ALLEGATO *A*

TABELLA PER GLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, COMMA 2, LETTERA (***) DELLA LEGGE N. 46 DEL 5 MARZO 1990 PER I LAUREATI IN INGEGNERIA E PER GLI IMPIANTI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERE (****) PER I LAUREATI IN CHIMICA INDUSTRIALE.

NOMI E COGNOMI Domicilio e recapito telefonico	Dati di laurea	Albo e data di iscrizione	Amministrazione di appartenenza e data di assunzione in servizio (*)	Informazioni generali (**)

(*) Per i funzionari pubblici che possono essere incaricati, secondo le norme vigenti, di effettuare verifiche e collaudi.

(**) Vengono indicate ulteriori informazioni utili per dimostrare la preparazione del soggetto [1.1 *a*), *b*), *c*), *d*) per le tabelle 1, 2 e 3].

(***) Tabella 1 lettere *a*) e *b*) nonché comma 2 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 2 lettere *c*) ed *e*) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 3 lettera *d*) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 4 lettera *f*) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 5 lettera *g*) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

(****) Tabella 6 lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

ALLEGATO C

Legge 5 marzo 1990, n. 46
NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Dati e notizie che debbono essere forniti dai richiedenti (laureati in ingegneria, chimica industriale e diplomati periti industriali ai fini dell'inserimento negli elenchi dei professionisti per incarichi di verifiche e collaudi).

Generalità complete e indirizzo.

Codice fiscale partita IVA.

Corso di laurea indirizzo o diploma di perito industriale in.........

....

Albo di appartenenza, numero e data d'iscrizione all'albo.

Sezione/i richiesta/e (1)

Ogni informazione utile a dimostrare la preparazione del richiedente nella/e sezione/i richiesta/e.

(1) Il Ministero dell'industria - Ispettorato tecnico, si riserva, comunque di richiedere ulteriore documentazione che, a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria durante l'istruttoria delle richieste.

95A7369

DECRETO 17 novembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse sui prestiti sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il regolamento-tipo del personale delle predette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni;

Visto l'art. 85 del citato regolamento, come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1995, concernente i prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità dei dipendenti delle camere di commercio;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto interministeriale, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennità di anzianità ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere;

Vista la delibera n. 54 del 12 aprile 1995 con cui il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di mantenere al 5% il saggio d'interesse annuo composto che il personale delle camere di commercio è tenuto a corrispondere per le anticipazioni sull'indennità di anzianità o sui fondi di previdenza a capitalizzazione in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente a tale data e per il periodo intercorrente tra il 16 dicembre 1990 e la data di entrata in vigore del richiamato decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245;

Vista la delibera n. 74 del 18 maggio 1995 con cui il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare al 5% il saggio d'interesse semplice annuo che, a partire dalla data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, i dipendenti delle camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennità di anzianità o sui fondi di previdenza a capitalizzazione;

Ritenuto di poter accogliere le proposte formulate dall'Unioncamere;

Decreta:

Art. 1.

1. Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle camere di commercio è tenuto a corrispondere sui prestiti relativi all'indennità di anzianità e ai fondi di previdenza concessi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, è fissato nella misura del 5% semplice.

2. Per i prestiti sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza in atto al 16 dicembre 1990, o costituiti successivamente alla suddetta data e fino alla pubblicazione del decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, nella *Gazzetta Ufficiale*, il saggio d'interesse annuo, che il predetto personale è tenuto a corrispondere, è fissato nella misura del 5% composto.

3. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, anche per i prestiti di cui al comma precedente trova applicazione la disposizione di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A7368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 851, di istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, con la quale è stata approvata la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 che individua i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuto necessario modificare lo statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di agraria in data 3 maggio 1995;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico rispettivamente in data 7 giugno 1995 e 13 giugno 1995;

Vista la nota prot. 1785 del 12 ottobre 1995 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla sopracitata modifica di statuto apportando alcune variazioni;

Tenuto conto delle variazioni dettate dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona è modificato come segue:

FACOLTÀ DI AGRARIA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 2.4. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel Regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 2.4.1 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 2.4.2 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorica formale e didattica teorica-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lett. *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa cento ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minina di circa cinquanta ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a venticinque e non superiore a ventotto, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 2.4.3 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 2.4.4 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati viene affidata dal consiglio di facoltà, nel rispetto delle leggi vigenti.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, alcuni corsi di insegnamento potranno essere affidati a professori a contratto.

Art. 2.4.5 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).

Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100).

Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100).

Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).

Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50).

Settori: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50).

Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200).

Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100).

Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100).

Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).

Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).

Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150).

Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200).

Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali, specifici indirizzi, alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

A tal fine possono essere utilizzate tutte le discipline inscritte in tutti i settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 112.

Ancona, 22 novembre 1995

Il rettore

95A7378

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 dicembre 1993 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalla autorità accademica di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 86, relativo alla facoltà di agraria - corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, decentrata a Foggia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 86 *(Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari)*. — 1. Presso la facoltà di agraria di Foggia è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso è regolata in conformità

alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

2 (*Affinità*). Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

3 (*Articolazione del corso degli studi*). La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni.Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 saranno riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d*), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risultino il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

4 (*Manifesto degli studi*). All'atto della predisposizione del manifestoi annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5 *(Docenza)*. La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

matematica, statistica ed informatica (ore 200).

Settori: A02A (analisi matematica); A02B (probabilità e statistica matematica); A04A (analisi numerica); A04B (ricerca operativa); S01A (statistica); S01B (statistica per la ricerca sperimentale); K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (informatica);

fisica (ore 100).

Settori: B01B (fisica);

chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350).

Settori: C01A (chimica analitica); C03X (chimica generale ed inorganica); C05X (chimica organica); C02X (chimica fisica);

biochimica (ore 100).

Settori: E05A (biochimica); E05B (biochimica clinica;

struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100).

Settori: E01A (botanica); E01B (botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E01E (fisiologia vegetale); G07A (chimica agraria);

struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100).

Settori: G06A (entomologia agraria); E02A (zoologia); E04A (fisiologia generale); V30A (anatomia degli animali domestici); V30B (fisiologia degli animali domestici);

produzioni vegetali (ore 100).

Settori: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (coltivazioni arboree); G02C (orticoltura e floricoltura); G04X (genetica agraria);

produzioni animali (ore 100).

Settori: G09A (zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (nutrizione e alimentazione animale); G09C (zootecnica speciale); G09D (zoocolture); V30B (fisiologia degli animali domestici);

microbiologia generale e applicata (ore 200).

Settori: G08B (microbiologia agroalimentare ed ambientale); V31B (ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (chimica e biotecnologia delle fermentazioni);

parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50).

Settori: G06A (entomologia agraria); G06B (patologia vegetale);

nutrizione umana e igiene (ore 150).

Settori: E06A (fisiologia umana); E06B (alimentazione e nutrizione umana); F22A (igiene generale ed applicata);

fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100).

Settori: I05A (fisica tecnica industriale); G05A (idraulica agraria e forestale); G05B (meccanica agraria);

operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150;).

Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (principi di ingegneria chimica); I15C (impianti chimici); I15E (chimica industriale e tecnologica);

tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50).

Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200).

Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (chimica bromatologica);

economia e organizzazione aziendale (ore 200).

Settori: G01X (economia ed estimo rurale); I27X (ingegneria economico-gestionale); P02B (economia e gestione delle imprese);

diritto e legislazione alimentare (ore 50).

Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (diritto privato); N03X (diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1995

Il rettore

95A7379

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 novembre 1995, n. 23.

Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Alla Camera dei deputati - Segretariato generale
Al Senato della Repubblica - Segretariato generale
Alla Corte costituzionale - Ufficio del segretario generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio segretario generale
A tutte le amministrazioni pubbliche
Alla Banca d'Italia

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con la circolare 24 marzo 1993, n. 11/1993 (prot. n. 11817/93 - 18.1.1.1) sono state emanate le direttive per la costituzione di una Anagrafe nominativa delle prestazioni e degli incarichi pubblici e privati conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, non compresi nei compiti e doveri di ufficio.

La lentezza con la quale le amministrazioni interessate stanno provvedendo alla trasmissione delle informazioni richieste e la non sempre puntale corrispondenza alle richieste dei dati fino ad ora comunicati, hanno consentito una rilevazione assolutamente parziale del fenomeno, facendo venire meno, così, la possibilità di predisporre il piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico finanziaria, per il contenimento del fenomeno, previsto dalle vigenti disposizioni normative.

La stretta correlazione fra gli scopi prefissati dalla normativa in questione e l'azione di rinnovamento in atto nella pubblica amministrazione, entrambi finalizzati al contenimento della spesa pubblica ed a garantire l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, impongono al Dipartimento della funzione pubblica l'obbligo di acquisire comunque la conoscenza del fenomeno «incarichi».

Per tale motivo, si ritiene di dover emanare nuove direttive, semplificando le procedure di rilevazione dei dati mediante un apposito programma informatico e fornendo ulteriori chiarimenti circa le amministrazioni interessate e la natura degli incarichi oggetto della segnalazione.

1) DATA DI ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE.

Resta ferma al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, la decorrenza temporale alla quale debbono essere riferite le informazioni sulle prestazioni. Pertanto tutte le amministrazioni interessate sono invitate a trasmettere con la massima urgenza i dati concernenti agli incarichi conferiti o autorizzati, secondo le modalità di cui al successivo punto 4).

2) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DIPENDENTI INTERESSATI ALL'ANAGRAFE.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa in questione i dipendenti, ivi compresi i magistrati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ogni carriera, qualifica, grado e livello anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa sindacale, per mandato parlamentare o per l'esercizio di altre cariche elettive, legati da un rapporto di servizio, anche a tempo parziale, con le pubbliche amministrazioni. Per pubbliche amministrazioni debbono intendersi: la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, la Banca d'Italia e le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della normativa statale, provvedendo per proprio conto alla raccolta delle informazioni, ferma restando la necessità di comunicare i risultati delle loro rilevazioni al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di consentire una più completa rilevazione del fenomeno e la predisposizione del piano di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 412/1991.

3) INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INCARICHI.

Data l'ampia accezione usata dalle disposizioni di legge sopra richiamate, è da ritenere che vadano censiti e segnalati, ai fini dell'anagrafe, tutti gli incarichi, ivi compresi quelli a titolo gratuito, conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere soggetti a segnalazione, oltre agli incarichi esplicitamente citati dal comma 2, dell'art. 24 della legge n. 412/1991, anche: le docenze, la partecipazione a convegni in qualità di relatore, la nomina a componente di commissione esami, la nomina a componente di comitato, la partecipazione a gruppi di lavoro, le consulenze tecniche, l'affidamento della direzione di lavori, la nomina a commissario *ad acta*, la commissione di pubblicazioni, saggi, articoli, gli incarichi presso organismi internazionali o sovranazionale, di studio, ricerca, collaborazione scientifica o culturale.

Vanno, quindi, esclusi solo quegli «incarichi» il cui esercizio rientri tra i compiti e doveri di ufficio o ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti

normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale ricoperta dai diretti interessati, e che quindi tecnicamente non potrebbero nemmeno definirsi quali «incarichi».

Resta ovviamente ferma la disciplina delle incompatibilità e dei conferimenti prevista dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 per tutti i dipendenti pubblici, ed il rinvio alle disposizioni in materia previste dai rispettivi ordinamenti per le amministrazioni ad ordinamento autonomo, nonché dai regolamenti disciplinanti le compatibilità dei magistrati amministrativi, contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, si ricorda, infine, il divieto di conferire incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio quando gli stessi non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altra fonte normativa, ovvero espressamente autorizzati.

4) MODALITÀ PARTICOLARI DI RILEVAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI.

Le amministrazioni interessate, secondo le tipologie di seguito indicate, avranno cura di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'allegato supporto magnetico contenente un programma informatico appositamente predisposto per agevolare l'elaborazione dei dati raccolti.

Organi istituzionali, Banca d'Italia, amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo), enti pubblici non economici ed enti della ricerca.

Le predette amministrazioni provvederanno alla raccolta dei dati relativi a tutti gli uffici centrali e periferici e provvederanno a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando il supporto magnetico direttamente fornito.

Enti locali (comuni, province, loro consorzi, comunità montane, I.A.C.P.).

Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane e gli istituti autonomi per le case popolari provvederanno a trasmettere i dati alle prefetture sul supporto magnetico che sarà loro fornito per il tramite delle medesime, ovvero nel caso di non disponibilità di supporti informatici, su modelli a lettura ottica.

Le prefetture cureranno, successivamente, la raccolta dei dati e la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio.

L'UNIONCAMERE curera la distribuzione dei supporti informatici alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la raccolta dei dati e la successiva trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma informatizzato alle aziende ospedaliere ed alle altre strutture del Servizio sanitario nazionale provvederanno i commissari del Governo.

Le aziende ospedaliere e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, provvederanno successivamente alla raccolta ed alla trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Le Università e le istituzioni universitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, cureranno la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederanno a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica, sul supporto magnetico che sarà loro fornito direttamente.

Al riguardo, le amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare i dati richiesti dovranno ripetere l'invio utilizzando il supporto magnetico appositamente predisposto.

Nel ribadire, infine, che le amministrazioni prive di strumenti informatici possono trasmettere le informazioni tramite la compilazione di moduli a lettura ottica da richiedere al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa - Corso V. Emanuele, 116 - 00186 Roma, si raccomanda di utilizzare «il dischetto» e di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e trascritte nel medesimo dischetto:

1) il dischetto originale può essere duplicato per ottenere altri dischetti originali;

2) prima di inserire il dischetto originale e di iniziare la procedura, si consiglia di accertare la disponibilità di 2,5 M bytes di spazio sul disco rigido e di verificare con un software antivirus se il PC sia esente da tale inconveniente;

3) inserire poi il dischetto in [A:] e provvedere all'installazione con sequenza C:/>A:INSTALLA;

4) una volta installata sul disco fisso [C:], si può attivare la procedura con il comando C:/INCARIC e procedere alla registrazione dei dati;

5) al termine della registrazione dei dati sul disco fisso [C:] occorre fare una copia di quelli definitivi su un dischetto da 1,44 Mbytes vuoto e formattato [A:] da inviare al Dipartimento della funzione pubblica. La registrazione dei dati viene fatta in forma guidata da menù;

6) la prima volta che la procedura viene usata, vengono richiesti: il comparto di appartenenza, il codice fiscale e la denominazione dell'amministrazione. Successivamente queste informazioni non vanno più richieste;

7) è necessario compilare tutti i pannelli, compreso quello iniziale relativo ai dati dell'amministrazione che trasmette le informazioni. Le stesse informazioni riguardanti l'amministrazione devono essere riportate nell'etichetta o nella lettera di trasmissione del dischetto al Dipartimento (il riferimento risulta indispensabile in caso di illeggibilità del floppy disk);

8) da ogni pannello, ove previsto, si può accedere tramite il tasto [F1] alla relativa schermata di HELP;

9) una volta completato l'inserimento dei dati, si deve procedere alla copia degli stessi su un dischetto da inviare al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa, seguendo le

istruzioni del Menu/Servizi/Copia. Tale funzione permette tramite una copia automatica di tali dati, di mantenere sul proprio sistema i dati acquisiti in appositi archivi storici per una consultazione successiva.

Per eventuali problemi relativi all'uso del supporto magnetico, è possibile rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa - Servizio statistico - Corso V. Emanuele n. 116 - 00186 Roma.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A7424

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 novembre 1995, n. 62.

Legge 8 agosto 1995, n. 335. Pensioni di anzianità: accesso e requisiti. Pensioni ai superstiti: prime disposizioni.

Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con circolare n. 41 del 6 settembre 1995 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1995 — sono state impartite istruzioni in tema di accesso alle pensioni anticipate, con particolare riguardo alla norma recata dall'art. 1, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai trattamenti decorrenti dal 1° settembre 1995 nonché alle decorrenze fissate dall'art. 13, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Viene ora presa in esame la nuova disciplina delle pensioni anticipate introdotta dall'art. 1 della legge di riforma.

1. *Accesso al pensionamento anticipato.*

In via preliminare, va precisato che le decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità stabilite dalla legge n. 335 sono da intendersi, come ribadito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telex del 30 agosto 1995 n. 7/61619/L.724/94, non quali date fisse di decorrenza dei trattamenti pensionistici medesimi bensì come termini iniziali a partire dai quali i soggetti interessati possono ottenere la pensione senza attendere gli scaglioni successivi.

Va altresì precisato che le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 335, relative ai requisiti per l'accesso ed il diritto alla pensione di anzianità, travolgono la previgente normativa in materia, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 1, comma 32, nonché le fattispecie contemplate dall'art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994, come già chiarito con la circolare n. 41 del 6 settembre 1995 sopra menzionata.

A) Disciplina transitoria. Nella fase transitoria, le date di accesso al pensionamento anticipato sono precisate dal comma 29 del citato art. 1, con riferimento alla tabella *E* allegata alla legge (allegato 1), in relazione alla data entro la quale viene maturato il requisito di anzianità contributiva ed al possesso, o meno, dell'età anagrafica di 57 anni; detta età, che deve essere maturata entro il giorno precedente la decorrenza della pensione, è prescritta dalla tabella in questione solo ai fini della individuazione della decorrenza del trattamento di quiescenza e non quale requisito per il conseguimento del diritto alla pensione stessa. Resta tuttavia inteso che, laddove l'età anagrafica sia requisito imprescindibile ai fini del diritto a pensione, ai sensi dei commi 26, prima parte, e 27 lettera *a)* dell'art. 1, le categorie dei «rimanenti soggetti» (indicate in talune decorrenze per il cui accesso si prescinde dall'età di 57 anni) dovranno comunque essere in possesso del prescritto requisito minimo di età (52 anni dal 1° gennaio 1996) entro il giorno immediatamente precedente quello di decorrenza della pensione.

In concreto, al compimento, nel corso dell'anno, dell'età anagrafica prevista per l'anno medesimo, gli interessati possono conseguire il trattamento di quiescenza dalla prima decorrenza utile indicata per tali «rimanenti soggetti».

L'ultima parte del comma 29 stabilisce che per i lavoratori cui si applica la tabella *D* richiamata dal comma 27 lettera *b)* dello stesso art. 1 (trattasi dei lavoratori che possono conseguire il diritto alla pensione d'anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dell'anzianità contributiva indicata nella tabella *C* nonché dei lavoratori con anzianità contributiva

al 31 dicembre 1995 ricompresa tra i 29 e i 37 anni), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del prescritto requisito *di anzianità contributiva.*

La fase transitoria dell'accesso alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla tabella E, riguarda i trattamenti anticipati i cui requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 1997.

B) Disciplina a regime. Per le pensioni di anzianità i cui requisiti siano invece maturati successivamente al 31 dicembre 1997 entrerà in vigore la disciplina stabilita dal primo periodo dell'art. 1, comma 29.

La predetta disciplina prevede quattro fasce, a seconda che i requisiti (contributivi ed anagrafici ove prescritti) per il diritto alla pensione di anzianità siano maturati entro il primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno.

I soggetti che maturano i requisiti in questione entro il primo trimestre accedono al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni di età entro il 30 giugno; coloro che maturano i requisiti di cui sopra entro il secondo trimestre accedono al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, sempre che compiano i 57 anni di età entro il 30 settembre.

La decorrenza della pensione di anzianità è fissata poi al 1° gennaio ovvero al 1° aprile dell'anno successivo per coloro che maturano i requisiti per acquisire il diritto, rispettivamente, entro il terzo o il quarto trimestre dell'anno precedente; per queste due ultime decorrenze non e piu richiesto il possesso dell'età di 57 anni alla data di accesso.

Pertanto, poiché il requisito di età anagrafica indicato nella tabella *B* allegata alla legge n. 335 (allegato 2) è essenziale per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dei commi 26, prima parte e 27, lettera *a)*, dell'art. 1, detto requisito, a regime, deve risultare acquisito entro le cadenze trimestrali indicate dal comma 29, alle quali corrispondono precise date di decorrenza del trattamento di quiescenza; si dovrà fare, cioè, riferimento all'anno di maturazione del requisito in esame e non a quello di decorrenza della pensione che, qualora successivo, potrebbe *determinare l'elevazione dell'età anagrafica* secondo la scansione di cui alla cennata tabella *B*, colonna 1.

Nei confronti dei lavoratori ai quali si applica la tabella *D*, prima menzionati, la decorrenza della pensione anticipata è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

Un discorso a parte deve essere fatto per coloro che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; infatti è da ritenere che, nella fase transitoria, il loro trattamento di quiescenza non possa che avere decorrenza immediata, ove si consideri che la disposizione recata dall'art. 1, comma 30, della legge n. 335 già consente, ai dipendenti in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, l'accesso al pensionamento anticipato dal 1° settembre 1995, dovendosi intendere tale data non fissa bensì quale termine a partire dal quale può essere richiesta la pensione anticipata.

C) Deroghe. La norma recata dal comma 32 dell'art. 1 in esame conferma la validità delle previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità nei confronti di particolari categorie di lavoratori tra cui, per quanto riguarda gli iscritti alle Casse pensioni amministrate da questo Istituto, assumono rilievo:

a) i dipendenti collocati a riposo per invalidità derivante, o meno, da causa di servizio;

b) i soggetti collocati a riposo anticipatamente in base a norme specifiche vigenti alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera;

c) i lavoratori privi della vista.

Conseguentemente, per i casi di cessazione per invalidità rimane ferma la decorrenza immediata del trattamento di quiescenza, mentre per i lavoratori indicati nelle suddette lettere *b)* e *c)* continueranno a trovare applicazione sia il disposto dell'art. 1, comma 2-*ter*, della legge n. 438 del 1992 - che fissa la decorrenza delle pensioni di anzianità al 1° settembre di ciascun anno (come già chiarito con circolare 7 febbraio 1995 n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1995) - sia le disposizioni concernenti il diritto a pensione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonchè le riduzioni recate dall'art.11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. *Requisiti per il diritto alla pensione anticipata.*

Si rammenta che, ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione, vanno considerati tutti i servizi e periodi comunque utili a pensione, ivi compresi quelli riscattati e ricongiunti. Si deve altresì sottolineare che il servizio utile, in base al disposto dell'art. 3 della legge n. 274 del 1991, va arrotondato a mese intero, valutando per un mese la frazione superiore a 15 giorni.

Va aggiunto che, laddove sia prescritto il raggiungimento di un determinato requisito anagrafico per l'accesso o il diritto alla pensione, tale limite di età dovrà essere pienamente compiuto senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.

Giova poi far presente che, a norma dell'art. 1, comma 36, della legge n. 335, il limite di età anagrafica prescritto per il diritto alla prestazione è ridotto fino ad un anno per i lavoratori di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, prevalentemente occupati in attività usuranti (ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, peraltro, dovranno essere emanati appositi decreti ministeriali, come previsto dal precedente comma 34 che ha sostituito l'art. 3 dell'indicato decreto legislativo n. 374).

A) Disciplina transitoria. Nella fase di prima applicazione, il comma 26 dell'art. 1 prevede, per tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, che la pensione di anzianità si consegua:

a) fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, al compimento dell'età anagrafica indicata, in corrispondenza degli anni di

riferimento, nella tabella *B)* allegata alla legge n. 335, ovvero, *b)* a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla suddetta tabella *B)*, sempre in corrispondenza degli anni di riferimento.

Per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (come l'INPDAP), sono previste dal comma 27 due ulteriori possibilità di conseguimento della pensione di anzianità:

a) con l'età anagrafica indicata nella tabella *B* sopra richiamata e l'anzianità contributiva richiesta dalla previgente normativa; in tal caso, concretamente, verranno applicate, per gli anni mancanti ai 35, le riduzioni percentuali di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993, ed annessa tabella (allegato 3);

b) a prescindere dall'età anagrafica, al maturarsi dell'anzianità contributiva indicata nella tabella *C* allegata alla legge n. 335 (allegato 4); in tali casi, nonché nei confronti dei lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ricompresa fra i 29 e i 37 anni, si applicano le riduzioni percentuali stabilite dalla tabella *D* (allegato 5) per gli anni mancanti ai 37.

B) Disciplina a regime. I requisiti di accesso alla pensione di anzianità sono stabiliti dal comma 25 dell'art. 1.

A regime, detta pensione si consegue:

a) con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un 'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

Va segnalato, altresì, che l'art. 2, comma 21, introduce nel settore pubblico, con effetto dal 1° gennaio 1996, il principio che la lavoratrice, dal compimento del 60° anno di età in poi, potrà conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dall'ordinamento di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e, quindi, con decorrenza immediata.

Al riguardo, si rammenta che i requisiti di anzianità contributiva richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia sono quelli indicati nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e che per le cessazioni del servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono pari a 17 anni, ferma restando la salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 3 lettera *c)*, per le dipendenti che al 31 dicembre 1992 non avevano un'anzianità contributiva superiore a 15 anni (vedasi circolare 23 luglio 1993 n. 16/I.P. pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, pagina 10).

Si precisa altresì che, qualora il regolamento dell'ente datore di lavoro preveda un limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio inferiore a 60 anni, in linea con la tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, il raggiungimento di detto limite determina comunque il conferimento di una pensione di vecchiaia con decorrenza immediata.

Si tratterà parimenti di una pensione di vecchiaia nell'ipotesi che le interessate si siano avvalse della disposizione recata dall'art. 13, comma 5 lettera *b)*, della legge n. 724 del 1994, con cessazione dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996, ed a tale data siano in possesso del requisito anagrafico di 60 anni di età; conseguentemente, nella fattispecie prospettata, non si applicheranno le riduzioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In sintesi conclusiva, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, sono destinatari, nella fase di prima applicazione della legge in oggetto indicata, dell'art. 1, commi 26 e 27, per quanto attiene ai requisiti per conseguire il diritto ai trattamenti di anzianità e del successivo comma 29 del medesimo articolo che stabilisce la decorrenza dei trattamenti stessi.

Nei confronti di tali dipendenti trova inoltre applicazione il comma 30 del citato art. 1, che prevede la possibilità di conseguire il trattamento di pensione dal 1° settembre 1995 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso del requisito di 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993.

In taluni casi, a parità di anzianità contributiva vantata e di età posseduta, ricorrono le condizioni per l'applicazione di più disposizioni tra quelle recate dai commi in argomento, con la conseguenza che l'accesso e la decorrenza dei trattamenti di anzianità sono possibili a condizioni diverse.

In tali fattispecie, rileva la scelta degli interessati per l'applicazione dell'una o dell'altra disposizione, stante la possibilità di conseguire trattamenti di differenti misure a diverse decorrenze.

Al fine di pervenire alla individuazione delle decorrenze dei trattamenti di pensione in funzione dei requisiti di anzianità contributiva e di età, ove richiesta, si allega l'unita tabella (allegato 6), con riferimento agli anni 1996 e 1997.

3. *Pensioni ai superstiti.*

A) Nuova disciplina. Come è noto, con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 venne avviato il processo di omogeneizzazione delle diverse discipline pensionistiche con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante l'introduzione, con effetto dal 1° gennaio 1995, di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni dirette e la prescrizione che la riversibilità delle medesime fosse effettuata in base alle aliquote in vigore nel predetto regime, ferma restando la normativa previgente per i trattamenti di riversibilità aventi origine da pensioni dirette liquidate precedentemente alla summenzionata data.

L'art. 1, comma 41, della legge n. 335 estende ora, a decorrere dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge stessa), la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale e, quindi, anche alle gestioni pensionistiche amministrate da questo Istituto.

Il succitato comma 41 ha, peraltro, sancito determinati limiti - indicati nella tabella *F* allegata alla legge di riforma (allegato 7) - alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con il reddito del beneficiario; detti limiti non si applicano qualora tra i beneficiari vi siano figli minori, studenti o inabili (da soli o in concorso con il coniuge).

Al riguardo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 7/61633 dell'8 settembre 1995, ha precisato che i redditi da prendere in considerazione ai fini della cumulabilità sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata nonché dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata eventualmente la riduzione.

L'art. 2, comma 13, della legge n. 335, poi, in linea con il cennato processo di omogeneizzazione, ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 1995, nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età, per infermità o per morte, debba essere estesa alle pensioni delle forme esclusive dell'A.G.O. ed alle relative pensioni di riversibilità la disciplina prevista per l'integrazione al minimo del regime I.N.P.S.. Trattasi delle pensioni liquidate secondo il calcolo retributivo o misto, restando preclusa l'applicazione dell'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, e ciò in base alla norma recata dal comma 16 dell'art. 1.

In relazione ai trattamenti pensionistici ai superstiti in esame, il Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P., con nota n. 187882 del 28 settembre 1995, ha emanato, per la prima applicazione della normativa in esame, le seguenti istruzioni le quali trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti alle gestioni pensionistiche amministrate da questo INPDAP:

a) le pensioni ai superstiti, qualunque sia la data di decorrenza della pensione diretta del dante causa, vanno liquidate in base ai requisiti ed alle misure previste dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria;

b) i trattamenti ai superstiti vanno erogati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, senza soluzione di continuità con il pagamento della pensione diretta;

c) ai fini della liquidazione dei trattamenti di cui sopra va preso in considerazione l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico in pagamento alla data di morte del dante causa ovvero quello che sarebbe spettato al dipendente deceduto in attività di servizio; conseguentemente, va computato anche l'importo dell'indennità integrativa speciale nella misura percepita dal dante causa, se trattasi di pensioni dirette su cui è corrisposta tale indennità. Nel caso che l'indennità integrativa speciale sia sospesa a causa dello svolgimento di attività retributiva da parte del titolare della pensione diretta, va considerata la misura dell'indennità teoricamente spettante al titolare stesso.

B) Destinatari e misura. La normativa che regola la pensione ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria — ora estesa, come prima esposto, anche alle gestioni previdenziali amministrate da questo Istituto — è stata riassunta dall'INPS con circolare n. 234 del 25 agosto 1995, richiamata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nella nota sopra menzionata; per la prima applicazione, si ritiene opportuno, comunque, richiamare sinteticamente le relative disposizioni concernenti gli aventi diritto, la misura del trattamento pensionistico ed i necessari requisiti.

a) Superstiti aventi diritto.

Nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, in caso di morte del dante causa, la pensione ai superstiti spetta:

1) al coniuge, anche se separato legalmente purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato «con addebito» ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, semprechè ricorrano le seguenti condizioni:

il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;

il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;

il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge;

il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge si sia risposato, il Tribunale può disporre, alla sua morte, che al coniuge divorziato sia corrisposta una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso;

3) ai figli minori degli anni 18;

4) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;

5) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26 anno di età;

6) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;

7) ai genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano ne coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;

8) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge ne figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

b) Misura della pensione ai superstiti.

Le aliquote di riversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

coniuge solo: 60 per cento;

coniuge e un figlio: 80 per cento;

coniuge e due o più figli: 100 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di riversibilità sono le seguenti:

un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi;

due figli: 80 per cento;

tre o più figli: 100 per cento;

un genitore: 15 per cento;

due genitori: 30 per cento;

un fratello o sorella: 15 per cento;

due fratelli o sorelle: 30 per cento;

tre fratelli o sorelle: 45 per cento;

quattro fratelli o sorelle: 60 per cento;

cinque fratelli o sorelle: 75 per cento;

sei fratelli o sorelle: 90 per cento;

sette o più fratelli o sorelle: 100 per cento.

c) requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti.

La pensione di riversibilità ai superstiti presuppone che il dante causa fosse titolare di pensione diretta.

La pensione indiretta ai superstiti di iscritto spetta a condizione che il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva ovvero 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.

Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore iscritto non sussista il diritto alla pensione in favore dei familiari superstiti — o perché il lavoratore non poteva far valere i requisiti contributivi per la pensione diretta, o perché, pur sussistendo tali requisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorità sarebbe spettato di norma tale diritto, rivestiva i requisiti soggettivi prescritti — al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori, studenti o inabili, spetta una indennità per una volta tanto, commisurata all'entità dei contributi risultanti a favore del dante causa, a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'iscritto risulti accreditato almeno un anno di contribuzione.

L'importo dell'indennità è pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base versati in favore dell'iscritto e non può comunque essere inferiore a lire 43.200 né superiore a lire 129.600.

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno «una tantum» pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di riversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;

per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;

per i figli studenti di scuola media o professionale, quando prestino attività lavorativa o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorchè cessi la causa della sospensione;

per i figli studenti universitari, quando prestino attività lavorativa o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. Anche in questo caso, la prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorchè cessi la causa della sospensione;

per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità;

per i genitori, qualora conseguano altra pensione;

per i fratelli e le sorelle, qualora conseguano altra pensione o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità.

Si fa riserva di illustrare con successive circolari le ulteriori innovazioni introdotte dalla legge di riforma.

Il Presidente: SEPPIA

ALLEGATO 1

Tabella E
(v. articolo 1, comma 29)

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
Lavoratori dipendenti pubblici e privati.	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.

ALLEGATO 2

Tabella B
(v. articolo 1, comma 26)

	colonna 1	colonna 2
Anno	**Età anagrafica**	**Anzianità contributiva**
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

ALLEGATO 3

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata (v. art.11, c.16, legge n.537/93)
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

ALLEGATO 4

Tabella C
(v. articolo 1, comma 27)

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
da 19 a 21	32
da 22 a 25	31
da 26 a 29	30

ALLEGATO 5

Tabella D
(v. articolo 1, comma 27)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici.

Anni mancanti a 37	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

ALLEGATO 6

Anzianità contributiva e data di maturazione	Età prescritta per il diritto	Età prescritta per l'accesso	Decorrenza	Decurtazioni anni mancanti a: 35	37
almeno pari a 35 anni entro 31.12.94	almeno 52 anni al 31.12.95	57 anni al 31.12.95	1.1.1996	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 31.12.94	52 anni al 31.12.95	57 anni al 31.12.95	1.1.1996	SI	NO
almeno pari a 30 anni al 31.12.95	qualunque	qualunque	1.1.1996	NO	SI
almeno pari a 35 anni entro il 31.12.94	almeno 52 anni al 31.3.96	come per il diritto	1.4.1996	NO	NO
36 anni al 31.12.94	qualunque	qualunque	1.4.1996	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 31.12.94	almeno 52 anni al 31.3.96	come per il diritto	1.4.1996	SI	NO
almeno pari a 35 anni entro il 31.12.95	almeno 52 anni al 30.6.96	57 anni al 30.6.96	1.7.1996	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 31.12.95	almeno 52 anni al 30.6.96	57 anni al 30.6.96	1.7.1996	SI	NO

ALLEGATO 6
(continua)

almeno pari a 35 anni entro il 31.12.1995	almeno 52 anni al 30.9.96	come per il diritto	1.10.1996	NO	NO
36 anni al 31.12.1995	qualunque	qualunque	1.10.1996	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 31.12.1995	almeno 52 anni al 30.9.96	come per il diritto	1.10.1996	SI	NO
almeno pari a 35 anni entro il 30.6.1996	almeno 52 anni al 30.9.96	57 anni al 30.9.96	1.10.1996	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 30.6.1996	almeno 52 anni al 30.9.96	57 anni al 30.9.1996	1.10.1996	SI	NO

almeno pari a 35 anni entro il 31.12.1996	almeno 52 anni al 31.12.1996	come per il diritto	1.1.1997	NO	NO
36 anni entro il 31.12.1996	qualunque	qualunque	1.1.1997	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 31.12.1996	almeno 52 anni al 31.12.1996	come per il diritto	1.1.1997	SI	NO
almeno pari a 30 anni al 31.12.1996 (anni 29 al 31.12.95)	qualunque	qualunque	1.1.1997	NO	SI

almeno pari a 35 anni entro il 30.6.1997	almeno 52 anni al 30.6.97	57 anni al 30.6.97	1.7.1997	NO	NO

ALLEGATO 6
(continua)

previgenti requisiti maturati entro il 30.6.1997	almeno 52 anni al 30.6.97	57 anni al 30.6.97	1.7.1997	SI	NO
almeno pari a 35 anni entro il 31. 12.1997	almeno 52 anni al 31.12.97	come per il diritto	1.1.1998	NO	NO
36 anni al 31.12.1997	qualunque	qualunque	1.1.1998	NO	NO
previgenti requisiti maturati entro il 31.12.1997	almeno 52 anni al 31.12.97	come per il diritto	1.1.1998	SI	NO
almeno pari a 30 anni al 31.12.1997 (anni 28 al 31.12.95)	qualunque	qualunque	1.1.1998	NO	SI

ALLEGATO 7

Tabella F
(v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

95A7415

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'ente morale «Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani», in Lecco, a svolgere pratiche di adozione in Guatemala.

Con decreto 25 novembre 1995 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia l'ente morale «Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani», con sede in Lecco, via Don Minzoni n. 6, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Guatemala.

95A7407

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Busca.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 il dott. Alberto De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busca (Cuneo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 luglio 1995, in sostituzione della rag. Demaria Silvia dimissionaria.

95A7383

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Tanzi» di Mola di Bari ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1506/I Sett. datato 31 marzo 1994 del prefetto di Bari, la scuola media statale «L. Tanzi» di Mola di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione di una somma di L. 200.000 per incrementare il capitale della borsa di studio «M. Tauro». Offerente sig.ra Teresa Tauro.

95A7392

Autorizzazione alla scuola media statale «De Cesare» di Spinazzola ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 206/I Sett. datato 13 settembre 1995 del prefetto di Bari, la scuola media statale «De Cesare» di Spinazzola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoproiettore LCP della ditta Sharp del valore di L. 3.000.000. Offerente: eredi del prof. Giuseppe Gagliardi. Due casse acustiche FB200 del valore di L. 222.000 cadauna ed un audio mixer Professional, completo di microfono, del valore di L. 260.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

95A7393

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Moro» di Barletta ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 207/1° Sett. datato 12 luglio 1995 del prefetto di Bari, la scuola media statale «A. Moro» di Barletta è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer IBM tipo 80386 SX, del valore di L. 2.850.000. Offerente: Scuola europea di Foggia.

95A7394

Autorizzazione alla scuola media statale «Fiore» di Terlizzi ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 640/I Sett. datato 13 settembre 1995 del prefetto di Bari, la scuola media statale «Fiore» di Terlizzi è stata autorizzata ad accettare la donazione di un p.c. compatibile microprocessore 80386 Intel completo di tastiera, del valore di L. 2.100.000. Offerente: sig.ra Anna Martino.

95A7395

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Bovio» di Trani ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 369/1° Sett. datato 23 giugno 1995 del prefetto di Bari, la scuola media statale «G. Bovio» di Trani è stata autorizzata ad accettare la donazione di sussidi didattici per il laboratorio di scienze del valore complessivo di L. 3.697.217. Offerente: sig. Gaetano D'Ambrosio, coniuge della defunta prof.ssa Maria Lommito.

95A7396

Autorizzazione alla scuola media statale «Oliva» di Locorotondo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 210/I Sett. datato 13 settembre 1995 del prefetto di Bari, la scuola media statale «Oliva» di Locorotondo è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti M24, del valore di L. 400.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Locorotondo.

95A7397

Autorizzazione alla scuola media statale «Pier della Francesca» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 484/1° Sett. datato 25 settembre 1995 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Pier della Francesca» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer con scheda grafica del valore di L. 700.000. Offerente: prof. Vincenzo Mordini.

95A7398

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Barsanti» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 752/1° Sett. datato 25 settembre 1995 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «E. Barsanti» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione dall'istituto d'arte «Liceo artistico 2» di Firenze, quattro opere del prof. Prencipe: «Altri luoghi» del valore di L. 6.000.000, «Ricettacoli Astrali» del valore di L. 3.000.000, «Ricettacoli Astrali 2» del valore di L. 3.000.000, «Ricettacoli Astrali 3» del valore di L. 3.000.000.

95A7399

Autorizzazione alla scuola media statale «Gramsci» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 731/1° Sett. datato 25 settembre 1995 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Gramsci» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione, quale premio del concorso INA: un personal computer Olivetti, del valore di L. 2.000.000; un impianto stereo Philips, del valore di L. 800.000; due macchine per scrivere Olivetti, del valore di L. 59.500.

95A7400

Autorizzazione alla scuola media statale «Ghiberti» di Prato ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 805/1° Sett. datato 25 settembre 1995 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Ghiberti» di Prato è stata autorizzata ad accettare la donazione di centosettantadue libri del valore di L. 2.189.070. Offerente: prof.ssa Vanna Van Straten.

95A7401

Autorizzazione alla scuola media statale «Puccini» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 664/1° Sett. datato 25 settembre 1995 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Puccini» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice, del valore di L. 500.000 da parte della Banca Toscana; un personal computer, del valore di L. 150.000, da parte dell'Elettro Service di Paolo Cucini; un computer, del valore di L. 200.000, da parte della Warm Service; un computer, del valore di L. 100.000, da parte del sig. Stefano Bartolini.

95A7402

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla Fondazione Aloisi Pertini ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 24 novembre 1995 la Fondazione Aloisi Pertini, con sede in Zola Predosa (Bologna), via Predosa, 69, viene autorizzata ai sensi dell'art. 17 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ad accettare la donazione di L. 1.000.000.000 disposta dal sig. Aloisi Sergio.

95A7384

Autorizzazione all'associazione CISEC (Centri internazionali studi e convegni) ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 24 novembre 1995 l'associazione CISEC (Centri internazionali studi e convegni) con sede in Roma, viale Gioacchino Rossini, 26, viene aoturizzata ai sensi dell'art. 17 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ad accettare la donazione di una porzione immobiliare, sita in via Domenico Cirillo n. 15, Roma, libera da gravami e distinta al N.C.E.U. di Roma al foglio 547, particella 111 sub 3, vani 8, zona 3, cat. A/2, classe 4, disposta dalla dott.ssa Maria Elisabeth Marlies Kuching.

95A7385

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 4 settembre 1995, n. 6034/1° Sett. e 14 ottobre 1995, n. 6034/1° Sett., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare, dalla ditta Basket S.p.a., via Sondrio n. 2 - 33100 Udine, l'immobile ubicato in Udine, via Sondrio n. 2, censito al N.C.T. partita 1, fg. 12, mappali 1209-1323 e al N.C.E.U. partita 4398, fg. 12, mapp. 1303 e N.C.T. partita 1, fg. 12, mapp. 1303; per il prezzo di L. 5.500.000.000.

95A7386

Autorizzazione all'Università di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto prot. n. 1.14.6/25 Sett. II del 28 febbraio 1995 del prefetto della provincia di Trieste, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare, dalla «Pacorini finanziaria S.p.a.», un magazzino sito in Trieste al pianoterra dello stabile al n. 9 di via Lazzaretto Vecchio, n. 10/A di Riva Tralana e n. 1 di via degli Argenti per l'importo di L. 1.518.000.000, da destinarsi a centro librario ed a sale di lettura e studio dell'Università degli studi di Trieste.

95A7387

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Macerata n. 6186 del 18 ottobre 1995 l'Università degli studi di Camerino è stata autorizzata ad acquistare, dal comune di Camerino, un immobile sito in Camerino, località Madonna delle Carceri, distinto nel N.C.E.U. al foglio 48, particella n. 195, per l'importo di L. 430.000.000. Detto acquisto è finalizzato al completamento della sede universitaria.

95A7390

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Padova n. 540 del 18 novembre 1994 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Zuliani Teresa, nel frattempo deceduta, un immobile consistente in un box singolo, sito in Padova, ubicato al primo piano dell'autorimessa denominata «Accademia» costruita nel sottosuolo di piazzale Savonarola, censito al N.C.E U. partita n. 1007194 (ex 43126), sezione F, foglio 4, mappale 381, sub. 32, piazzale Savonarola, piano S1, Z.C 1, categoria C6, classe 7ª, mq 12, per l'importo di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Padova n. 111 del 1° marzo 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare dall'ente S.E.E.F. (Servizi per l'età evolutiva e la famiglia) un complesso di unità immobiliari sito in Padova, via Campagnola n. 66, 68, 70, 72, 74, 76 e 78, per l'importo di L. 3.800.000.000, suscettibile di essere ridotto a L. 3.600.000.000 qualora la palestra, all'atto della stipula, non fosse disponibile per l'utilizzo da parte dell'Università. Detto immobile è da destinare a nuove aule di studio.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1618 del 5 luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare dai signori Civieri Teresina ved. Pallaro, Pallaro Giuseppe, e Pallaro Anna Cristina, un immobile sito in Padova, via del Santo, 41, per l'importo di L. 280 000.000. Detto immobile è da destinare a biblioteca dell'area economica e del dipartimento di scienze economiche.

95A7388-94A7389-95A7391

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1590,45
ECU	2033,39
Marco tedesco	1104,25
Franco francese	319,98
Lira sterlina	2447,54
Fiorino olandese	985,71
Franco belga	53,703
Peseta spagnola	12,953
Corona danese	285,15
Lira irlandese	2530,25
Dracma greca	6,705
Escudo portoghese	10,517
Dollaro canadese	1164,57
Yen giapponese	15,703
Franco svizzero	1364,14
Scellino austriaco	156,94
Corona norvegese	251,22
Corona svedese	240,76
Marco finlandese	370,04
Dollaro australiano	1178,52

95A7471

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Coop. 80 Servizi e manutenzioni a r.l., in Padova, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in comune di Abano Terme.

Con provvedimento n. 2435 del 27 aprile 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Coop. 80 Servizi e manutenzioni a r.l, con sede in Padova, via Monte Solarolo n. 2, codice fiscale 00836430280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Piscina comunale», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure riabilitative, bagni in piscina;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Gianfranco Ferron.

95A7403

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rimini, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. ritenuto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 445, adottata il 23 novembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Giulio Giovanardi conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7404

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FORLÌ-CESENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì-Cesena, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 494 del 20 novembre 1995 ha nominato il dirigente responsabile dei servizi anagrafici, dott. Adriano Paolini, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del citato art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580/1993.

95A7405

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 498 adottata il 31 ottobre 1995 ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di Cuneo il dott. Vittorio Sabbatini, vice segretario generale dell'ente camerale.

95A7406

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Istituzione di un consolato onorario in Norfolk (USA)» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1995)

All'art. 2 del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... lo Stato della Virginia, eccettuate le contee di Arlington e Fairfax.», leggasi: «... lo Stato della Virginia, eccettuate le contee di Arlington e Fairfax, *e il Nord Carolina*.».

95A7412

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 35 del supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 ottobre 1995, i periodi secondo e terzo della nota (1), apposta in calce alla tabella *A*, annessa al testo unico medesimo e contenente gli «Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione della accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte» sono parte integrante del punto 5 della tabella stessa.

Pertanto, detti periodi devono essere esclusi dalla suddetta nota (1) ed inseriti nel punto «5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floravivaistica:», di seguito alle parole «benzina .... 55% aliquota normale».

95A7414

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 1° settembre 1995 concernente: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1995).

All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 14 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo della prima colonna, dove è scritto: «... che alla data *10* ottobre 1996...», leggasi: «... che alla data *1°* ottobre 1996...».

95A7362

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Padova 8 novembre 1995 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1995).

Nel titolo del decreto rettorale 8 novembre 1995 citato in epigrafe, riportato alla pag. 1 ed alla pag. 3 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazioni allo* statuto dell'Università.», leggasi: «*Approvazione dello* statuto dell'Università.».

95A7413

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300